

N. 38524/16 R.G. notizie di reato  
N. 30884/15 R.G. 35° G.I.P.  
N. R20116 R.O.C.C.

Copia conforme all'originale  
di 35 pg 11/10/16  
Napoli, .....

Il Cancelliere  
Il Cancelliere  
Dr.ssa Daniela Morali



TRIBUNALE DI NAPOLI  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
UFFICIO XXXV  
ORDINANZA MISURA CAUTELARE PERSONALE  
(artt. 272 e segg. c.p.p.)

Il giudice Isabella Iaselli

esaminata la richiesta avanzata in data 29.09.2016 dal Pubblico Ministero dr. Simona Rossi e dr. Catello Maresca nel procedimento n. 38524/16 per l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di:

1. BASCO Antonio, nato a S. Cipriano d'Aversa il 17/8/1969, detenuto;
2. CATERINO Giuseppe, nato a S. Cipriano d'Aversa il 19.01.1954, soprannominato "Peppinotto" o "Tre Bastoni", detenuto;
3. DIANA Giovanni, fu Antonio e fu Romano Ersilia, nato a San Cipriano D'Aversa il 12.11.1947, ivi residente in via Vivaldi n. 6, soprannominato "Giannino u pazzo", libero;
4. DIANA Raffaele, nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 16.09.1953, soprannominato Rafilotto, detenuto;
5. MAURIELLO Francesco, nato a S. Cipriano d'Aversa il 15/8/1962, detenuto;
6. SCHIAVONE Francesco, da Nicola e Diana Teresa, nato a Casal di Principe (CE) il 3.03.1954, detto Sandokan, detenuto;
7. SPIERTO Pasquale, nato a San Cipriano d'Aversa il 30.3.1968, detenuto.

INDAGATI

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 575, 577 nn. 3) e 4), 61 n. 1), 112 comma 1 c.p., perché, in concorso tra loro, e in un numero superiore a cinque, ed al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione camorristica denominata clan dei casalesi e, in particolare, del gruppo facente capo alla famiglia Schiavone, SCHIAVONE Francesco, in qualità di mandante, unitamente a DE FALCO Vincenzo, deceduto, gli altri, IOVINE Antonio, CATERINO Giuseppe, DIANA Raffaele, BASCO Antonio, SPIERTO Pasquale, MAURIELLO Francesco, in qualità di autori materiali e/o concorrenti morali, con i ruoli di seguito descritti:

- fornendo, il DIANA Giovanni, supporto logistico ai killer presso la propria abitazione in San Cipriano D'Aversa, sita nei pressi del luogo dell'agguato, ove egli provvedeva altresì, nei giorni precedenti al delitto, alla custodia delle armi utilizzate per commetterlo, nonché fungendo da

specchietista per la localizzazione della vittima e, provvedendo, altresì, all'occultamento delle armi dopo il fatto;

- provvedendo, BASCO Antonio, SPIERTO Pasquale, MAURIELLO Francesco, ad attività di sopralluogo e ricerca della vittima, nonché, previo concerto con i correi, a recuperare i killer dopo il fatto, nonché alla distruzione a mezzo fuoco dell'autovettura utilizzata per commettere il delitto;

- esplodendo, IOVINE Antonio, CATERINO Giuseppe, DIANA Raffaele, in qualità di esecutori materiali, all'indirizzo della vittima, numerosi colpi di arma da fuoco, segnatamente esplosi da n. 2 fucili calibro 12, che la attingevano all'addome, nonché agli arti inferiori; cagionavano la morte di DIANA Antonio, vigile urbano.

Fatto ulteriormente aggravato dalla premeditazione e da motivi abietti di supremazia mafiosa.

In San Cipriano D'Aversa, in data 11.2.1989.

Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per CATERINO Giuseppe, DIANA Giovanni, DIANA Raffaele, SCHIAVONE Francesco.

#### OSSERVA

La richiesta di misura cautelare si fonda sulla ricostruzione di un omicidio avvenuto 27 anni fa nell'ambito della guerra tra l'emergente gruppo dei casalesi e il vecchio gruppo Bardellino.

La ragione per la quale si procede a distanza di così tanto tempo è chiara: al momento il muro di omertà non consentì di raccogliere elementi di prova (eppure si trattò dell'omicidio di un vigile avvenuto in pieno centro di sabato pomeriggio nel traffico). Successivamente sono intervenute le dichiarazioni dei collaboratori, che hanno consentito di ricostruire la grave vicenda, quando vi è stata la collaborazione di chi ha partecipò personalmente.

#### Il fatto storico

Alle ore 18:45 dell'11.02.1989 in via Roma a San Cipriano D'Aversa nei pressi della casa comunale veniva ucciso Diana Antonio, vigile urbano in servizio nella zona, il quale era attinto da numerosi colpi di arma da sparo.

Secondo quanto si legge nella informativa dei Cc. San Cipriano di Aversa, due militari della Stazione mentre rientravano in Caserma sentivano la esplosione di colpi di arma provenienti dal centro del paese e quindi si dirigevano verso la zona ed apprendevano da persone spaventate che in via Roma vi era "una persona morta a terra". Ed invero in via Roma, nella parte in cui incrocia via Municipio i militari rinvennero il corpo di un uomo crivellato di colpi, il quale indossava la divisa da vigile urbano ed era immediatamente identificato nel Diana Antonio. Sul posto erano repertati nove bossoli di cartucce cal. 12 per fucile da caccia. A quanto era possibile vedere il corpo era stato colpito in prevalenza nel basso ventre ed agli arti inferiori. I verbalizzanti sottolineavano le caratteristiche dell'omicidio che voleva essere eclatante nella logica degli esecutori perché realizzato in pieno centro, in orario di traffico e di sabato quando il passeggio è maggiore, nonché mentre il vigile prestava servizio. Ed invero Diana in quel momento era

addeito alla viabilità ordinaria, nel tratto P.zza Marconi / Via Roma, con turno 14.00/20.00, insieme con i colleghi Schiavone Romeo e Maiello Arcangelo.

Secondo quanto relazionato dai colleghi il Diana aveva parcheggiato l'auto privata in via Roma; dalle ore 17:00 alle ore 18.00 erano stati impegnati per un corteo funebre ed alle successive ore 18:20 avevano raggiunto il bar Centrale in via Roma dove erano stati raggiunti da un altro collega libero dal servizio, Martino Antonio. I tre vigili in servizio si erano quindi diretti verso Piazza Marconi e, giunti all'altezza degli uffici USL, erano ritornati indietro sino al Bar Centrale. Avevano deciso di rientrare presso la sede del Comando e, quindi, Schiavone e Diana si erano diretti a prendere l'auto che avevano parcheggiato vicino in via Roma.

Schiavone Romeo era quasi giunto alla sua vettura, seguito a breve distanza da Diana Antonio, quando quest'ultimo era stato oggetto di un agguato posto in essere da due o tre killer i quali erano a bordo di un'autovettura di piccole dimensioni, a due sportelli e di colore scuro, travisati con passamontagna e armati di fucile, i quali dopo essere scesi dal veicolo avevano cominciato a sparare contro il Diana Antonio. Il collega Schiavone si rifugiava all'interno del bar Centrale, mentre Maiello (che aveva parcheggiato nella vicina via Trivio) sentiva la esplosione dei colpi di arma fuoco senza assistere alla scena. I Cc. sottolineano l'assoluta carenza di persone disposte a testimoniare sull'accaduto essendosi alzato immediatamente il muro di omertà (informativa del 20/02/2014).

Nessuno sapeva riferire nulla in relazione all'omicidio.

Non fornivano notizie utili neppure i familiari della vittima, ovvero il padre Benedetto ed il fratello Luigi (nato il 20/10/1954), il quale risultava gravato da precedenti per reati di criminalità organizzata. Entrambi riferivano che Diana Antonio era persona calma e tranquilla, non frequentava nessuno, non era sposato e trascorreva la maggior parte del tempo libero a casa a guardare la televisione.

Dalla perizia autoptica, disposta nella immediatezza, si evince che la morte era stata causata da gravissimi fenomeni di shock traumatico ed emorragico per ferite di arma da fuoco e precisamente per 10 colpi di fucile da caccia che avevano attinto la vittima in punti vitali (capo, cuore, polmone destro, fegato, rene destro).

Sempre secondo la relazione del perito, tenuto conto della traiettoria dei colpi, lo sparatore aveva occupato rispetto alla vittima posizioni diverse: per i colpi di fucile al capo è ipotizzabile lo sparatore si trovasse in posizione postero laterale destra; poi ancora a destra lo sparatore ha esplosi ulteriori colpi che hanno attinto la spalla (uno), il tronco (due) e la coscia destra (cinque). L'andamento ascendente della traiettoria dei due colpi al tronco e dei cinque colpi alla coscia fanno ritenere che la vittima sia stata attinta mentre era in fase di caduta o già disteso al suolo.

Il diametro delle borre in plastica recuperate dal cadavere (mm. 18,1/18,2) consentiva di attribuirle a cartucce di fucile da caccia cal. 12; venivano recuperati in sede di autopsia anche 22 pallettoni che consentivano di confermare l'uso di fucile da caccia per grossi mammiferi; il numero di colpi esplosi (10) – superiore al massimo consentito per fucili semiautomatici o a



pompa – lasciava ragionevolmente dedurre che fosse stato usato più di un fucile da caccia essendo improbabile che in breve lasso di tempo il medesimo fucile fosse stato ricaricato.

#### Questioni procedurali

Le prime indagini sono state svolte dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere in quanto il delitto è stato commesso prima della entrata in vigore della Procura Distrettuale Antimafia, ai sensi dell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis c.p.p. (introdotto con D.L. n. 367 del 1991) - che ha attribuito a tale ufficio la competenza per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.p. o al fine di agevolare la attività di associazione mafiose - si rende opportuna una preliminare disamina delle vicende che hanno interessato il procedimento, al fine di dissipare ogni dubbio in ordine alla competenza di questo Ufficio a procedere sul fatto criminoso in oggetto.

Il procedimento fu archiviato in data 27.12.1990 per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Le indagini furono riprese con la iscrizione dei nominativi degli indagati in data 28.8.1999 presso il PM DDA Napoli, frattanto istituito. Si condivide quanto rilevato dal P.M. in relazione al chiaro disposto dell'art. 15 del decreto istitutivo delle Procure Distrettuali Antimafia (d.l. n. 367 del 1991 convertito in legge 8/1992) ai sensi del quale il nuovo criterio di competenza introdotto con decreto legge citato si applica ai procedimenti iniziati successivamente alla entrata in vigore di tale normativa, indipendentemente, dunque, dalla data di commissione del reato, e dalla formale contestazione della aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/91.

Alla luce del costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione richiamato dall'accusa (Cass. Sez. 1 sentenza n. 18396/2008; Cass. Sez. 1, sentenza n. 14660/2008), è da ritenere nuovo procedimento quello iscritto nei confronti di nominativi non indagati prima.

La precedente archiviazione per essere ignoti gli autori del reato non richiede neppure la formale richiesta al g.i.p. di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., alla luce del consolidato orientamento della Cassazione sul punto (Cass., Sez. I, 25 maggio 2004, n. 23975; SS.UU., 12 aprile 2006, n. 13040).

Tuttavia anche il procedimento iscritto nei confronti degli indagati si concludeva con richiesta di archiviazione accolta dal g.i.p. in data 14.12.2000.

A seguito della successiva acquisizione del contributo dichiarativo di nuovi collaboratori, è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari in data 9/10/2014, con nuova iscrizione degli stessi indagati nel presente procedimento.

Un'ultima annotazione che può apparire superflua ma è bene evidenziare.

Come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19756 del 12/05/2016 l'omicidio aggravato per il quale è prevista la pena dell'ergastolo (come nel caso di specie) anche se commesso prima della entrata in vigore della normativa vigente in tema di prescrizione è imprescrittibile. Invero attualmente la imprescrittibilità è testuale, ma anche sotto la vigenza della legge precedente il delitto punito con l'ergastolo era ritenuto imprescrittibile.

Nel caso di specie, come si evince dalla contestazione (e come risulta dalla ricostruzione della vicenda che sarà di seguito esaminata) si tratta di omicidio commesso per motivi abietti





(vendetta camorristica in risposta ad altro omicidio) e con premeditazione (si è discusso della necessità di commettere l'omicidio, si è dato incarico per la organizzazione e quindi si è proceduto alla esecuzione predisponendo mezzi e uomini).

### Il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori

A riferire dell'omicidio in esame sono stati nel tempo cinque collaboratori.

Il primo è **Schiavone Carmine** il quale nell'interrogatorio del 18/09/1993 comincia a raccontare dell'omicidio del loro affiliato Russo Michele.

Ricorda che al medesimo era stata consentita l'apertura di un negozio di vendita di scarpe nella piazza di S. Cipriano d' Aversa. Secondo quanto seppe da De Falco Vincenzo (altro affiliato) Russo si stava intrattenendo a parlare con Cecoro Claudio, fratello dell'affiliato Giovanni, "quando il vigile urbano Diana, poi anche ucciso, fece un cenno ad un'autovettura, forse una Lancia Thema, che si trovava parcheggiata in un vicolo sito a poche decine di metri dal luogo in cui si trovavano Russo e Cecoro". De Falco riferì di aver appreso il particolare da Cecoro Claudio. De Falco era rimasto molto turbato dalla uccisione del Russo del quale era stato "compare d'anello" e propose una vendetta eclatante anche su donne e bambini del gruppo contrapposto. Il clan, pur respingendo tale idea, cominciò a discutere "sulla risposta da dare".

Sempre De Falco, nel corso di un incontro a casa dell'assessore Corvino avvenuto la sera di un omicidio commesso al Villaggio Coppola (presenti il collaboratore, Francesco Schiavone detto Sandokan e Iovine Mario) propose di eliminare il vigile urbano Diana che aveva fatto da "specchietto", facendo il segnale all'auto a bordo della quale si trovavano i killer secondo quanto osservato direttamente da Cecoro Claudio. Nel corso della riunione, su insistenza del De Falco, fu chiamato Caterino Giuseppe, soprannominato Peppinotto, responsabile per la zona di S. Cipriano d' Aversa per dirgli della proposta di uccidere il vigile.

Il collaboratore ricorda che quest'ultimo era già a loro noto come appartenente al gruppo rivale di Bardellino. Ed invero sapevano che era stato assunto come vigile urbano presso il comune di S. Cipriano proprio grazie a Bardellino Ernesto.

Caterino Giuseppe detto Peppinotto assunse l'incarico di eliminare Diana Antonio e disse che al comando avrebbe partecipato personalmente insieme con Diana Raffaele, detto Rafilotto e Iovine Antonio, detto o' Ninno, amico fraterno di Russo Michele. De Falco Vincenzo affermò di voler partecipare anche lui.

Dopo diversi giorni, mentre di sera era a casa dell'avvocato Alfonso Ferraiuolo, in compagnia di Francesco Sandokan, Francesco Schiavone di Luigi e Mario Schiavone, cognato di Sandokan, giunsero Iovine Antonio, Diana Raffaele, Caterino Giuseppe e De Falco Vincenzo, i quali "portarono la notizia dell'omicidio del vigile". Loro erano stati già avvisati da Caterino Mario detto Botta. I predetti raccontarono sommariamente dell'esecuzione, riferendo che il vigile stava prestando servizio nei pressi della chiesa nella piazza di S. Cipriano, nella stessa zona dove era stato ucciso Russo Michele; che avevano sparato con fucili a pompa e pistole; che i fucili erano caricati a pallettoni. Il collaboratore non ricorda se fu usata dal comando un' Alfa Romeo 33 o



una Volkswagen Golf. Non si soffermarono sui particolari dell'omicidio, ma dissero che il vigile aveva appena fatto in tempo a girarsi ed era stato immediatamente colpito.

Nel corso dell'interrogatorio dell'11.11.1993 il medesimo collaboratore individua in foto Diana Raffaele detto Rafilotto e lo indica come autore dell'omicidio del vigile.

Il **secondo collaboratore**, in ordine cronologico, a riferire dell'omicidio è stato **Quadrano Giuseppe**, il quale nel corso dell'interrogatorio del 03/07/1995 ricorda l'omicidio di un vigile urbano a San Cipriano di Aversa, precisando di aver appreso di tale episodio delittuoso da Diana Raffaele nel carcere di Carinola, il quale aveva dichiarato di essere stato l'autore dell'omicidio.

Nel corso dell'interrogatorio del 10/11/1995 in merito a tale omicidio, il collaboratore ripete che Diana Raffaele, durante la comune detenzione a Carinola, gli riferì che il vigile era stato ucciso dalla loro organizzazione. Non specificò chi furono gli esecutori materiali, nè lui lo chiese. Si limitò a dirgli che il vigile (ricorda che si chiamava Diana) era stato ucciso "poiché aveva consegnato il suo passaporto a Salzillo Antonio detto Capacchione". Gli disse ancora "che aveva fatto pressioni per far uccidere il vigile poiché di questo non di fidava avendo notato che quest'ultimo aveva cominciato a passare di frequente sotto la sua abitazione come se lo volesse spiare". Non sapeva altro.

Gli investigatori accertano che Quadrano Giuseppe e Diana Raffaele erano stati detenuti insieme a Carinola dall'8/3/1990 al 5/04/1990.

Il **terzo collaboratore** che rende dichiarazioni sull'omicidio è **Diana Luigi** il quale nel corso dell'interrogatorio del 19.09.2005 ne parla per la prima volta.

Il collaboratore ricorda che la vittima era suo cugino e l'ufficio del P.M. evidenzia che il riferimento all'omicidio avvenuto a San Cipriano D'Aversa è indicato nel manoscritto consegnato all'accusa. Diana ricorda che l'omicidio fu commesso alla fine del 1988 o agli inizi del 1989 e gli esecutori materiali furono Diana Raffaele, Giuseppe Caterino, Antonio Iovine, Cipriano D'Alessandro e da specchietista aveva partecipato anche Giuseppe Diana detto Cuoll rint o Cuoll e Papera. Ripete che il vigile urbano era un suo cugino di primo grado, Diana Antonio ovvero figlio della sorella del padre. Il cognome era sempre Diana "il padre e mia mamma sono tutti e due Diana, è così sembra strano ma ...". Ricorda che Diana Antonio era giovane, tra i 27 ed i 30 anni; non era affiliato al clan ed era stato ucciso perché lo ritenevano responsabile della morte di Michelino Russo, avvenuto nella piazza di San Cipriano D'Aversa, fuori al suo negozio di scarpe. "Lo ritenevano responsabile della battuta, dice questo si è preso, ha fatto da specchietista" ed aggiunge che il cugino era legato al gruppo di Capacchione (soprannome di Salzillo Antonio, uomo di Bardellino) specificando "no, ma se la faceva così e in epoca precedente e chi, chi a San Cipriano non conosceva il Bardellino? e anche che lui conosceva il Bardellino. Allora gli accusarono questo, dice, chi ha potuto piglià 'a battuta, l'ha preso questo. Invece, questo non l'aveva presa, l'aveva presa l'altro 'a battuta" e spiega che poi nel gruppo se ne era discusso (dubitando che il vigile avesse davvero fatto da specchietista). All'epoca non aveva saputo della decisione di uccidere il cugino perché altrimenti avrebbe chiesto di potergli parlare e di capire meglio la sua posizione.



Il collaboratore ricorda come mandanti Francesco Schiavone di Nicola, Francesco Schiavone di Luigi, Bidognetti Francesco e Enzo De Falco. Poi aggiunge che anche gli esecutori avevano partecipato alla decisione “perché comunque sono già esecutori, ma questi qui, ne ... ne hanno concordato insieme no, ne hanno parlato insieme e hanno eseguito questo omicidio”. L’omicidio era avvenuto di sera a San Cipriano nei pressi del comune, sul Corso nel periodo invernale o a fine autunno, anzi “sotto Natale”.

Nel ripetere i mandanti aggiunge Walter Schiavone e Giuseppe Caterino.

L’accusa gli chiede come mai non fosse stato coinvolto anche lui e il collaboratore risponde che non c’era e cerca di spiegare ma continua a fare i nomi dei partecipi, ovvero Diana Raffaele, Giuseppe Caterino, Antonio Iovine e Stefano Reccia, quest’ultimo indicato come mandante.

Diana aggiunge che il vigile ucciso conservava le armi al clan del gruppo di Capocchione (Salzillo Antonio) e gli aveva addirittura fornito un passaporto.

Lui non era a conoscenza del fatto che il suo gruppo volesse ammazzarlo e seppe della decisione solo dopo l’omicidio. Non si sapeva che era un suo familiare, né poteva avere significato che avessero lo stesso cognome molto diffuso nella zona ma soprattutto il collaboratore spiega “allora, io di ceppo familiare faccio Gliuglione, questo fa Andreii, mi spiego? Indreill e San Giuliano, allora noi mai poteva pensare che se magari lui sentiva, dic chist apparten e Gliuglion, mi chiamavan dico oo, piano, piano, aspettiamo e interpelliamo pure a Gigin, se lo conosce Gino, no. Invece no, chistu cà facev Indreill”. In altri termini il collaboratore chiarisce che le due famiglie avevano un diverso soprannome e quindi i compagni non avevano modo di capire che vi era un legame tra loro.

In ogni caso “Allora la mattina Bidognetti Francesco è venuto a sapere che il mio portone chiuso e io abito dirimpetto a Bidognetti no, a Casal di Principe abitavo, vidi il manifesto di questa persona, dice che è successo, Diana Antonio così così, è che, chi è questo. Mi mandò a chiamare a me e mio fratello. Prima chiamò mio fratello e poi anche a me, disse e io non lo sapevo che era tuo cugino, altrimenti lo evitavo no, clic na na, mic so mpazzut che facevo uccidere a tuo cugino”. Il collaboratore spiega che fu grazie al manifesto di morte al suo palazzo che Bidognetti gli disse di aver capito che era un suo parente; non si fidava del fatto che fosse proprio così (“io mica mi sono bevuto quello che mi ha detto Bidognetti a me no, quando mai ...io no, io non fido nemmeno della mia camicia”) e tuttavia “ho dovuto abbozzare”. Bidognetti si scusò di quanto accaduto prima con il fratello e poi anche con lui. Diana ricorda di aver riferito di questa cosa al fratello del morto “però questo ultimamente, glielo ho riferito nel 90, 97-98, al fratello ... a Luigi, fratello del morto”. Continua ricordando “allora, poi ne ho parlato con Raffaele Diana, ne ho parlato con Antonio Iovine” ed anche loro si mostrarono stupiti che fosse un suo parente. Gli raccontarono che avevano usato fucili sparando 7-8 colpi di fucile.

Ciò gli fu riferito da Raffaele Diana, Antonio Iovine, Giuseppe Caterino e “da Cipriano D’Alessandro, ci ho parlato con tutti e quattro”.

Parlò anche con Cuolle e’ Papere ed anche questi gli disse che non sapeva fosse suo cugino.

Il P.M. ripete i nomi delle persone con le quali aveva parlato ovvero D'Alessandro (che indica erroneamente con il nome Giuseppe), Diana Raffaele, Giuseppe Diana, Giuseppe Caterino, Antonio Iovine e Bidognetti Francesco.

Il collaboratore ricorda che l'omicidio era avvenuto di sera presso la casa comunale a San Cipriano. Ripete che a sparare erano stati Cipriano D'Alessandro e Raffaele Diana usando due fucili; avevano sparato 7, 8 colpi di fucile ("lo fracassarono") ed a fare da specchiettaista era stato Cuoll e Papera, ovvero Diana Giuseppe. Bidognetti gli confermò la presenza di quest'ultimo oltre che di Reccia Stefano, indicato dal medesimo Cuoll e' Papera.

Gli altri due componenti del commando sopra indicati erano rimasti in macchina ("arrivarono a sparare due persone" mentre gli altri "stavano in macchina"), precisando che si trattava di una Golf GT rubata. In particolare specifica che rimasero in macchina Caterino Giuseppe, che era alla guida e Iovine Antonio che "non riuscì a sparare questo ...fu anticipato da, da questi altri due". Gli esecutori portavano dei cappucci.

Diana indica poi come soggetti ugualmente coinvolti nell'omicidio un gruppo di San Cipriano, ovvero Basco Antonio, il cognato Pasquale Spierto e Mauriello Francesco, i quali "giravano". Aggiunge anche Di Puerto e quindi spiega "Questi stavano tutti addosso al vigile urbano, per prenderlo, mò fecero due, due gruppi, no ...a chi o' pigli, pigli ...e lo riuscirono a prendere questi qua".

Il medesimo Diana Luigi viene risentito in data 23.6.2016 e gli viene chiesto di parlare dell'omicidio di Diana Antonio. Il collaboratore riferisce "quando fu ucciso Diana Antonio ... allora siccome era cugino di primo grado ... venne attaccato il manifesto di morte vicino al portone. E fui convocato da Bidognetti Francesco. La quale mi disse ma che cosa è successo, noi non sapevamo che era tuo cugino ... altrimenti io non lo facevo uccidere io e Ciccio, lui Francesco Schiavone ... quando lui disse noi, io non lo facevo uccidere si riferiva a Francesco Schiavone Sandokan e a De Falco Vincenzo. E io dissi ma tu prima di fare una cosa potevi avvertire potevi ricere io non lo sapevo che era di San Cipriano non era di Casal di Principe, e lui mi disse chi era stato e perchè era morto. Mi disse che aveva fatto da specchiettaista all'omicidio di ... Michelino Russo ... che aveva un negozio di scarpe nella piazza di San Cipriano d'Aversa. E lui con la radiotrasmittente aveva chiamato i killer ... e io dissi se ha fatto questo, non ho potuto più dire niente ... e mi disse che a commettere questo omicidio furono Giuseppe Di Caterino, Raffaele Diana, Antonio Iovine e c'erano alcuni ragazzi avevano fatto da specchiettaista, tipo Giuseppe Diana Cuoll e Papera e qualche altro ...".

Incontrò Bidognetti Francesco a casa di Bidognetti Domenico il giorno prima delle esequie della vittima ed in quella occasione gli raccontò del movente, ovvero aver fatto da specchiettaista per l'omicidio di Michele Russo, il quale era un affiliato del clan, precisamente "il compariello di Francesco Schiavone Sandokan". Poi ne avevano riparlato in diverse occasioni ma non ricorda in presenza di chi avvennero i diversi incontri; probabilmente a casa di Bidognetti Domenico erano presenti i soliti soggetti come Apicella Pasquale, Vargas Pasquale, Bidognetti Domenico, Cantiello Salvatore. In quella occasione gli disse che esecutori materiali erano stati "Giuseppe Di



Caterino, Antonio Iovine e Raffaele Diana” usando fucile di calibro 12. Alla domanda del P.M. su chi avesse sparato risponde “Raffaele Diana, Antonio Iovine questi” e precisa che l’omicidio era avvenuto nei pressi “della stessa piazza dove fu ucciso Michele Russo” a San Cipriano d’Aversa dove si trova la Casa Comunale (“sotto al Comune”). Ricorda che il cugino era in divisa. Sempre Bidognetti Francesco gli indicò gli specchietti, ovvero Giuseppe Diana detto Cuoll e Papera e Cipriano D’Alessandro, anche se poi aggiunge di non ricordare se quest’ultimo fosse stato esecutore materiale o specchietta. Bidognetti gli riferì anche dei mandanti e gli disse che avrebbero voluto uccidere anche l’altro fratello Luigi perché li ritenevano entrambi appartenere al gruppo Bardellino e, dopo aver parlato di vari contrasti interni, aggiunge “quando è successo l’omicidio di Bardellino i casalesi hanno avuto paura che loro appoggiavano e appoggiavano Antonio Salzillo il nipote di Bardellino”

Il collaboratore aggiunge che proprio per questo motivo, dopo la morte del cugino vigile, fece incontrare il fratello di questi, Luigi, con Bidognetti Francesco; Luigi chiarì che si stava occupando della mediazione di alcuni terreni e Bidognetti “gli disse lasciali stare quei terreni, non li vendere, te lo dico io quei terreni che devi fare ...erano dei terreni in San Cipriano d’Aversa, edificabili”. Bidognetti gli disse che in particolare De Falco era fautore di tali progetti omicidari nei confronti dei cugini detti e’ Ndrill.

Il collaboratore ricorda quindi che coinvolto nell’omicidio del Diana Luigi era anche “il gruppo di Sanciprianesi” e indica i nomi di “Spierto, Basco tutti questi qui che erano del gruppo di Caterino Giuseppe”; aggiunge “questi girarono dopo la morte di . . .di Maurizio Russo, giravano per San Cipriano per avvistare i quelli che facevano parte del gruppo Bardellino ... per ucciderli ...questi facevano tutti da specchietti”. Il P.M. gli chiede di ripetere i nomi e Diana indica i nomi di “Basco Antonio, Spierto Pasquale, Francesco Mauriello, questi qui”.

Nel corso dell’interrogatorio, ribadisce che il primo racconto gli fu reso da Bardellino Francesco anche con riguardo alla partecipazione degli uomini di Caterino Giuseppe di San Cipriano.

Successivamente (“con il tempo”) aveva parlato dell’omicidio del cugino anche con Caterino Giuseppe e con Raffaele Diana “fuori, in carcere, loro si sono sempre scusati perchè mio cugino mi disse la circostanza e io gliela rinfacciai a Raffaele Diana, che lui era stato lui a voler la morte di mio cugino . . .perchè mio cugino gli aveva fatto fare una brutta figura . . .per un lavoro . . .”.

A questo punto specifica che sta parlando del cugino del morto Luigi il quale gli aveva riferito di un contrasto personale con Diana Raffaele. Loro ripetevano che non sapevano del rapporto di parentela con il morto e comunque dicevano “tu lo sapevi meglio di noi in quel periodo com’era la situazione è questo”. Ripete quindi che Bidognetti Francesco gli riferì dei nomi degli uomini di Caterino Giuseppe appartenenti al gruppo di San Cipriano.

A questo punto spiega che i ruoli erano diversi “chi prendeva le macchine, chi le armi, chi dava appoggio logistico, c’era un certo Giovanni Diana in quel periodo che noi ci appoggiavamo a casa sua”. E quindi aggiunge “all’epoca chi era dedito a conservare le macchine rubate e le armi erano Spierto e Basco e Mauriello e chi dava appoggio logistico era Giovanni Diana” e a domanda risponde “sia in generale che in questo omicidio preciso io non li ho visti da dove sono

partiti”. Ricorda che per l’omicidio era stata utilizzata una Golf GTI rubata di colore scuro, ma non seppe nulla di cosa fosse accaduto poi alla macchina ed alle armi utilizzate.

Il P.M. nel verbalizzare richiama il riferimento precedente fatto dal collaboratore alla partecipazione di Giovanni Diana e il collaboratore precisa “dava appoggio ... dava appoggio. In quel periodo lui si appoggiava a casa sua” che “si trova poco distante dalla vittima, in San Cipriano” per poi ulteriormente specificare “Giovanni Diana in un vico vicolo vicino alla casa di Caterino Giuseppe, abita lì”. Diana Luigi a questo punto aggiunge di aver parlato direttamente con Diana Giovanni della sua partecipazione all’omicidio del cugino “in carcere . . . nel 91 . . . fu arrestato per in una perquisizione, fecero una perquisizione a casa sua, e se non vado errato gli trovarono delle munizioni ... munizioni di pistola. Fu arrestato io ci sono stato molte volte lì appoggiato a casa sua, anche io. Fu arrestato e in quell’occasione lui in carcere mi disse, si lamentava che non gli arrivavano i soldi, non gli mandavano i soldi che tutte le case che avevano fatto da casa, riunioni, incontri e molte volte erano partiti gli assassini per uccidere le persone, mi fece tre quattro nomi di morti, Mandese Sparago, il vigile, un altro morto nel barbiere, quattro cinque morti ... che erano partiti da casa sua”. Non spiega come mai ricorda solo ora questo particolare e si limita a ripetere che era un forte assuntore di cocaina e per questo motivo parlava in carcere e “si lamentava che qualche volta, qualche mese soltanto i conti non glieli arrivavano, non gli arrivarono i mensili e si lamentava. E mi disse quello che lui aveva fatto per il clan”. Ripete che aveva raccontato di aver dato l’appoggio per 4/5 omicidi tra i quali quello del vigile.

Il collaboratore precisa che Bidognetti non gli aveva fatto il nome di Diana Giovanni, ma era stato lo stesso Diana a raccontarglielo affermando di far parte del gruppo dei Caterino. Il predetto Diana era soprannominato Giovanni o’ Pazzo e lo aveva incontrato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nel 1991 quando erano “nella stanza insieme” ove gli aveva parlato anche di altri omicidi ai quali aveva partecipato.

Con riguardo all’omicidio del vigile gli disse che i killer erano partiti da casa sua.

Diana Luigi riferisce altresì che prima del suo arresto nell’aprile del 1991 insieme con Caterino “stavamo facendo l’appostamento per uccidere De Falco Vincenzo ...insieme a me, Michele Zagaria, Walter Schiavone, e abbiamo parlato di questo mio cugino . . .che lui mi chiese che faceva il Luigi ... quell’altro fratello, e io dissi non lo pensare che non fa niente”. Caterino gli disse “noi sappiamo che lui ogni tanto va a Formia” e lui rispose che andava per interessi suoi e non per appoggiare i Bardellino. Sempre Caterino Giuseppe gli disse, mentre erano appostati per uccidere De Falco, che avevano potuto fare a meno di uccidere il cugino vigile “perchè comunque lui faceva parte del gruppo Bardellino, perchè anche il posto di vigile urbano glielo aveva dato Bardellino (poi precisa Ernesto). Loro avevano i contatti, era proprio allora sia il vigile urbano che Sparago e un certo Mandesi erano proprio del gruppo Bardellino”. Lui gli chiese di lasciar stare il fratello.

Il collaboratore ricorda che grazie a Bardellino Ernesto era stato assunto come vigile anche Giuseppe Iovine, fratello di Antonio.





Ripete di aver parlato dell'omicidio del cugino anche con Diana Raffaele sia in carcere che fuori ed aggiunge "Diana Raffaele stava sempre a casa mia veniva sempre mi conosceva da bambino".

Nel 1993 vennero scarcerati entrambi e Diana andava spesso a casa sua (del collaboratore), ma erano stati anche in carcere a Santa Maria nella stessa cella. Diana gli aveva detto che il cugino "era testa calda" e gli raccontò che avevano partecipato anche Giuseppe Caterino e Antonio Iovine. Poi ricorda che qualcuno del clan diceva che aveva partecipato anche Cipriano D'Alessandro, ovvero in particolare Michele Zagaria, Antonio Diana, Diana Giuseppe Cuoll e Papera il quale diceva che lo specchietista era stato Giuseppe Iovine, fratello di Antonio e anche lui vigile urbano. Diana Raffaele gli confessò di essere stato autore materiale con Caterino Giuseppe e Antonio Iovine.

Lo stesso Caterino gli raccontò di aver partecipato personalmente all'omicidio del cugino e qualcuno gli disse che a sparare era stato anche D'Alessandro Cipriano.

Dell'omicidio aveva parlato anche con Iovine con il quale pure era stato detenuto nella stessa stanza e con qualcuno del gruppo dei sanciprianesi, ma non ricorda con chi e questi gli aveva detto che aveva partecipato anche Cipriano D'Alessandro. Non ricorda però di preciso chi gli raccontò di tale partecipazione. Con Iovine si era discusso in generale della guerra che c'era stata e dei tanti morti ma senza approfondire. Iovine disse che aveva partecipato all'omicidio del cugino ma non disse di aver sparato, rimase nel vago e quindi non si era scusato.

Non ricorda di averne parlato con D'Alessandro Cipriano che comunque conosceva ("D'Alessandro no, che io ricordo no . . .") e poi aggiunge che "lo vedevamo ambiguo perchè se la faceva con . . . De Falco, però si era sposato la cugina di Schiavone . . . lo vedevamo un pò così". Bidognetti era stato il primo ad avvertire la esigenza di scusarsi perché "perchè il fratello di mia mamma era sposato aveva sposato la sorella di Bidognetti . . . Bidognetti mi aveva cresciuto... io gli ho costruito il gruppo" e "perciò lui si è scusato . . . poi con gli anni hanno iniziato gli altri". Bidognetti Francesco gli disse che vi era stata una riunione nel corso della quale era stato deciso l'omicidio ma non aggiunse alcun particolare. Si limitò a dirgli che i mandanti erano Schiavone e De Falco. Poi ricorda "lui mi disse se noi minimamente sapevamo che era tuo cugino, ti chiamavamo, ne parlavamo con te, dice guarda tuo cugino ha commesso questo. Potevamo evitarlo si poteva che ne so ci parlavi lo ammazzavi tu".

Il **quarto collaboratore** che rende dichiarazioni sull'omicidio è **D'Alessandro Cipriano** che nel corso dell'interrogatorio del 19.08.2013, dedicato agli interrogatori sui quali aveva preparato un manoscritto depositato il 31.5.2013 (come si legge nella parte iniziale), con riguardo all'omicidio del vigile Diana Antonio ricorda di aver partecipato all'omicidio di un vigile urbano a San Cipriano insieme con Antonio Iovine, Caterino Giuseppe detto Peppinotto o Tre Bastoni, Diana Raffaele detto Rafilotto come esecutori ed organizzatori, con il concorso come appoggio e specchietista di Diana Giovanni detto Giannino o' Pazzo, Russo Maurizio, Basco Antonio, Mauriello Francesco, Maisto Vincenzo detto o'Pazzo.

Precisa che erano usciti proprio da casa di Giovanni Diana il quale aveva fatto da specchietista. Poi ripete i nomi di Russo Maurizio, Basco Antonio, Mauriello Francesco, Maisto Vincenzo o'





Pazzo e Capa Muntata, cognato di Basco Antonio, di cui in quel momento non ricordava il nome.

I mandanti erano stati Vincenzo De Falco e Schiavone Francesco di Nicola.

Come si vede, in questo interrogatorio, l'accusa si limita a far ripetere più volte al collaboratore i nomi ed i ruoli senza fargli indicare ulteriori dettagli.

Sentito di recente, nel corso dell'interrogatorio del 5.10.2016 il medesimo collaboratore, frattanto rimasto detenuto, è stato invitato a riferire maggiori circostanze. Il D'Alessandro ricorda che l'omicidio era avvenuto subito dopo la uccisione di Russo Michele e che il vigile ucciso era cugino dei Diana assassinati sempre in quel periodo. Il predetto era stato ucciso perché ritenuto dal loro gruppo specchietista nell'omicidio di Russo Michele ed aggiunge che gli veniva contestato di aver ospitato presso la sua abitazione Mandesi Giovanni, Sparaco Giovanni e un terzo oltre che di aver dato i suoi documenti di identità ad un parente di Bardellino, perché si diceva che il passaporto del Diana era stato rinvenuto a seguito di un disastro aereo di un volo diretto in Sud America, località notoriamente frequentata dai Bardellino.

Era stato incaricato da De Falco Vincenzo, detto il Fuggiasco, di incontrare i Sanciprianesi, ovvero Diana Raffaele e Caterino Giuseppe per eseguire l'omicidio. Non era contento di dover partecipare ad un omicidio con i predetti, ma De Falco gli disse che diversamente avrebbero perso il controllo del territorio e gli ordinò di recarsi presso l'abitazione di Diana Giovanni per incontrare Caterino Giuseppe, detto Peppinotto o Tre Bastoni, e Diana Raffaele; lì incontrò anche Iovine Antonio. Entrò nell'abitazione insieme con Russo Maurizio, anche se erano giunti a bordo di due auto diverse "io con la Delta Rossa, armato da fucile e pistola, e Russo con una 112 armato con una pistola 357 magnum. Nella circostanza parcheggiai l'auto all'interno del cortile dell'abitazione di Diana Giovanni e scesi lasciando il fucile dietro il sedile mentre la pistola la portavo al seguito. Preciso che Diana Giovanni non era in casa ma era già uscito alla ricerca della vittima ed era sera, all'imbrunire". Nell'abitazione erano presenti Caterino Giuseppe, Diana Raffaele, oltre allo Iovine. Decisero che Russo Maurizio avrebbe atteso a casa, mentre lui (D'Alessandro), Caterino, Diana e Iovine avrebbero fatto parte del commando. Poco dopo arrivò Diana Giovanni il quale riferì che il vigile Diana Antonio "stava sul 13, ovvero l'incrocio nei pressi del comune". Salirono a bordo della sua autovettura (la Lancia Delta rossa a quattro porte) ed alla guida si pose il Caterino, accanto era seduto Iovine, mentre lui e Diana erano seduti dietro. Il collaboratore ricorda che all'uscita dal cancello d'ingresso per evitare che la vettura, a causa del peso, toccasse nella parte inferiore il passante interrato del cancello, lui e Diana scesero; poi Diana Raffaele risalì mentre lui fu lasciato sul posto perché Caterino Giuseppe ripartì velocemente. Poco dopo i tre rientrarono per posare l'auto di cui dovevano disfarsi; Diana Raffaele ebbe modo di riferire che Iovine aveva sparato per primo mentre lui non vi era riuscito. Si lamentò per averlo lasciato a piedi e gli risponde che "andavano di fretta". Il collaboratore ricorda che sia Iovine sia Diana Raffaele erano armati di fucile a pompa mentre l'autista Caterino aveva una pistola.



Dopo aver lasciato l'auto usata per l'omicidio nel cortile di Diana Giovanni, Iovine e Caterino si allontanarono dall'abitazione di Diana Giovanni, mentre lui, alla guida della Lancia Delta, si recò con Diana Raffaele presso un terreno, ove poi è sorto il cimitero di San Cipriano D'Aversa, e sul posto ad attenderli erano Maisto Vincenzo detto il Pazzo, Mauriello Francesco cugino dell'Evraiuolo, Basco Antonio e Spierto Pasquale detto Capamontata. Ebbe timore di questa situazione dal momento che in passato aveva avuto motivi di contrasto con i Sanciprianesi ed in particolare con Spierto Pasquale. L'auto fu presa dai predetti Sanciprianesi per bruciarla anche se poi aveva saputo che l'avevano smontata. Si allontanò con la 112 di Russo Maurizio che li aveva seguiti. Le armi furono lasciate presso l'abitazione di Diana Giovanni.

Ripete che ebbe l'incarico da De Falco Vincenzo mesi dopo il disastro aereo ovvero dopo la decisione e non ne aveva mai parlato con Diana Luigi.

Infine il **quinto collaboratore** che in ordine cronologico rende dichiarazioni sull'omicidio è **Iovine Antonio** il quale nel corso dell'interrogatorio del 9.05.2014 ricorda "L'ultimo omicidio a cui ho partecipato personalmente come esecutore è quello del Vigile Urbano di San Cipriano d'Aversa negli anni 90".

Nel successivo interrogatorio del 17.05.2014 ribadisce la sua ammissione e si sofferma sull'episodio affermando che il vigile urbano di San Cipriano d'Aversa fu deciso perchè si diceva che il medesimo avesse partecipato come specchietista all'omicidio del loro affiliato Russo Michele, a sua volta collegato "al fatto di Bardellino".

Ripete di aver commesso personalmente l'omicidio con Diana Raffaele e Caterino Giuseppe ed in relazione alla fase esecutiva ricorda che erano a casa di Diana Giovanni detto Giannino u' Pazzo; uscirono con una Fiat Uno due porte con alla guida Caterino Giuseppe detto Peppinotto, mentre lui era seduto al suo fianco e dietro era seduto Diana Raffaele. Diana Giovanni comunicò che il vigile si trovava dinanzi al municipio e così lo raggiunsero. Lui scese per primo ed esplose un colpo con un Safari a pompa. Diana scese dopo e sparò due o tre colpi tutti ad altezza d'uomo ed a distanza ravvicinata. Successivamente andarono via e si recarono presso il cimitero di San Cipriano. Fu lì che l'auto venne consegnata per essere incendiata, ma sul punto non ricorda chi se ne occupò. Poi si recarono a casa di Diana Giovanni al quale consegnarono le armi.

Ricorda che già da tempo si discuteva di uccidere il Diana Antonio e l'incarico fu affidato a Caterino Giuseppe che in quel momento aveva maggiori rapporti con De Falco Vincenzo e Schiavone Francesco, al vertice del clan. Era stato proprio Caterino a comunicare che l'omicidio doveva essere commesso.

Rispondendo a specifica domanda, Iovine afferma di non aver mai sentito parlare di un passaporto del vigile trovato a seguito di un incidente aereo avvenuto pochi giorni prima dell'omicidio relativo ad un volo partito dall'aeroporto di Orio al Serio e destinato a Santo Domingo ma precipitato nelle Azzorre. Ricorda che a Santo Domingo era la compagna di Bardellino Antonio, Rita De Vita, con la quale aveva avuto tre figli.

Ritornando all'omicidio afferma che furono utilizzati un fucile SAFARI a pompa calibro 12 e un fucile da caccia, mentre Caterino aveva una 9x21 Beretta ma non esplose colpi.

Avevano il volto coperto da passamontagna in quanto "l'omicidio avvenne la mattina in pieno giorno". Le armi erano nella loro disponibilità e non erano mai state usate prima, mentre la Fiat Uno era stata rubata precedentemente ed era custodita nell'abitazione accanto a quella di Diana Giovanni.

Nell'interrogatorio dell'1/07/2014, Iovine chiede si precisare di aver ricordato che l'omicidio era avvenuto non di mattina, bensì nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18:00.

Risentito dal P.M. in data 21/01/2016 Iovine ripete il suo racconto ribadendo che avevano partecipato con lui Caterino Giuseppe, detto Peppinotto e Diana Raffaele.

Esclude che all'omicidio avesse partecipato D'Alessandro Cipriano nonostante, dopo essere stato invitato a ricordare bene, gli sia contestato che questi aveva confessato.

Aggiunge di aver con il tempo ricordato che le persone alle quali era stata lasciata la macchina perché la distruggessero erano ragazzi appartenenti ai casalesi, che facevano riferimento a Caterino Giuseppe, ovvero i Basco Antonio, Pasquale Spierto e Francesco, di cui non ricorda il cognome.

Ha ribadito che partirono dall'abitazione di Diana Giovanni, che il movente era la vendetta per l'uccisione di Michele Russo nel corso della guerra con i Bardellino.

A questo punto (a differenza di quanto dichiarato due anni prima) ricorda che in ogni caso si decise di uccidere il vigile ("ci fu un particolare che non ricordavo e che poi ebbi... mi ritornò in mente") quando cadde un aereo verso Santo Domingo e furono ritrovati dei documenti ed erano i documenti del vigile urbano. Personalmente chiese al fratello Iovine Giuseppe, che pure era vigile urbano, quali erano i servizi del Diana Antonio e così ebbe conferma che quel giorno era in servizio. E quindi specifica "in pratica noi sapevamo che lui aveva preso servizio... che stava lì, no che aveva preso servizio. Ma per conferma che lui stava lì facemmo uscire a Diana Giovanni il quale uscì, ritornò e ci disse che stava lì. Stava vicino al Comune. Vicino al Comune ci sta una sorta di piazzetta, ci sta un bar, una pasticceria. E questo ritornò e ci confermò che stava lì. Chiaramente, noi siamo usciti con una FIAT Uno di colore scuro, non ricordo se era turbo o era normale; stavamo seduti in macchina, Giuseppe Caterino guidava la macchina, io stavo a fianco e Diana Raffaele stava dietro". Precisa che l'auto era rubata e l'avevano lasciata a casa del fratello di Diana Giovanni (nel corso dell'interrogatorio specifica a che era ferma nel cortile pertinenza dell'abitazione del predetto) con le armi; Diana Giovanni aveva la disponibilità di tale abitazione. Poi racconta ancora "Quindi siamo usciti, mi ricordo che questa macchina non aveva i poggiatesta. Quindi stavamo tutti e tre in macchina, siamo usciti e abbiamo fatto il giro, siamo arrivati nei pressi del Comune e quindi l'abbiamo visto. Io mi ricordo che sono sceso per primo. Quindi ho sparato un solo colpo di calibro 12. Quindi lui è caduto a terra e... Poi è sceso dietro di me Diana Raffaele e l'ha sparato anche lui, se non vado errando, l'ha sparato nelle parti basse. Dopodiché siamo risaliti in macchina. Chiaramente, quando sparavo a Diana Raffaele io prestavo attenzione verso il bar, la pasticceria, perché stavano delle persone spaventate che... Quindi io prestavo attenzione se qualcuno interveniva in questa cosa. Dopodiché siamo saliti in macchina come eravamo scesi: Diana dietro e io avanti e mi ricordo che Diana Raffaele era



agitato e quindi diceva delle parole a Caterino Giuseppe e gli diceva di muoversi, di camminare un po' con la macchina perché Caterino Giuseppe la guidava in un modo molto tranquillo, come se non fosse successo niente. Quindi lui urlava: Ti vuoi muovere? Accellera un po'! Andiamo! Andiamo!... e siamo arrivati al cimitero nuovo di San Cipriano e quindi ci hanno raggiunto questi ragazzi che vi ho detto prima”.

Il collaboratore riferisce che i ragazzi avevano presso l'auto e l'avevano portata verso Qualiano, verso Ischitella, dove l'avevano bruciata. Loro erano tornati con l'auto guidata da uno dei tre (“uno è venuto con noi e ci ha accompagnato a casa di Diana Giovanni un'altra volta, quindi lo stesso Diana Giovanni ha preso le armi e le ha nascoste perché le armi non sono state buttate perché venivano limate, venivano... quindi non sono state buttate e la macchina in due se la sono portata”). Ripete che erano stati usati solo i fucili calibro 12 mentre non erano state usate le pistole che pure avevano portato con loro. Le armi erano in possesso di Caterino Giuseppe, che le metteva a disposizione del clan.

Ripete che gli altri ragazzi erano Basco Antonio, Pasquale Spierto e l'altro, Francesco, cugino di Sebastiano Caterino, detto Ciccio l'Everaiuolo. Ripete che erano ragazzi legati a Caterino Giuseppe e lui non sapeva che avrebbero partecipato.

Non ricorda con quali macchine fossero arrivati i predetti e chi di loro li riaccompanò.

Iovine non è in grado di spiegare per quale motivo D'Alessandro Cipriano si accusi di tale omicidio, ma sottolinea che il medesimo si era accusato anche di altri omicidi come quello di Diana Liliano al quale aveva partecipato lui (Iovine) ma non il D'Alessandro, condannato per l'omicidio. Ammette di averlo conosciuto da ragazzo perché entrambi frequentavano De Falco Vincenzo, ma non aveva mai commesso reati con lui salvo nel 1995 (ma specifica di non essere sicuro delle date) quando distrussero insieme le prove di un omicidio al quale avevano partecipato Schiavone e De Falco, di un dipendente comunale di Casal di Principe, dal momento che temevano potessero essere raggiunti dalle dichiarazioni di Quadrano Giuseppe che, si sapeva, aveva iniziato a collaborare. Il morto era stato calato in un pozzo e, quindi, insieme con gli altri, “De Falco, Schiavone e tutti quanti abbiamo tolto a questo morto che stava nel pozzo. E io e lui siamo rimasti sul posto perché ci siamo procurati una tanica di benzina per distruggere tutto quello che poi ci stava dentro. Ed è stato l'unico episodio dove io mi sono trovato con lui”.

Iovine poi riferisce che il D'Alessandro “faceva riferimento a De Falco Vincenzo”, ma il suo ruolo non era quello di killer bensì quello, insieme con Russo Maurizio, di “trasporti di terra, acquisti di terreni”(In fase di verbalizzazione specifica che era dedito ad attività imprenditoriali). Era sempre insieme al Russo Maurizio che forse gli aveva raccontato dell'omicidio di Diana Lillino. Non sapeva però dire da chi avesse saputo i particolari dell'omicidio del vigile.

Il collaboratore afferma ancora che Caterino Giuseppe comandava in quella zona nel rispondere alla domanda se il fratello di Diana Giovanni fosse stato coinvolto al fine di specificare che non avrebbe potuto opporsi (“lo conoscono... quella è zona sua - no? ... quindi lo conosce tutta la famiglia. Quindi se stava lì Caterino Giuseppe e Giovanni dice: Sta Peppinotto qua... e lui...”).



Specifica però che la casa del fratello di Diana Giovanni era al momento disabitata; ricorda che c'era "un altro fratello che abita alle spalle di Diana Giovanni. Quindi, spalle e spalle, uno sta in una strada e l'altro sta nell'altra strada dietro, perché sono tutte strade parallele". Nel prosieguo sul punto ricorda che la casa era in costruzione, ovvero doveva essere rifinita.

Invitato di nuovo a chiarire perché secondo le sue conoscenze il D'Alessandro avrebbe ammesso un omicidio al quale non aveva partecipato risponde "non mi fate esprimere su certe cose..." e poi parte con affermazioni generiche sull'obbligo di dire la verità quando si è collaboratori di giustizia ma conclude in sostanza di non riuscire a spiegare la confessione di D'Alessandro.

Precisa che al proprio fratello aveva chiesto i turni di tutti i vigili in servizio senza specificare per quale motivo e solo dopo il fratello (Iovine Giuseppe, anche lui vigile urbano) lo aveva potuto capire ma non ne parlarono.

Nella verbalizzazione, il P.M. chiede se la Fiat fosse a due o tre porte ed il collaboratore risponde "due porte, tre porte poi alla fine..." ma specifica che Diana Raffaele per scendere aveva alzato il sedile.

Quanto alle armi, queste venivano occultate da Diana Giovanni nella mansarda e nella abitazione prima di commettere l'omicidio erano rimaste per tre giorni.

Era comunque Giuseppe Caterino a dire al Diana Giovanni "come fare e come muoversi".

Ritornando al momento della esecuzione ripete che lui era sceso per primo e "l'ho avuto faccia e faccia così. Quindi ricordo benissimo che ho esploso il colpo e lui è caduto a terra. Nel frattempo è sceso Diana Raffaele e comunque l'ha colpito che già stava a terra"; ripete di ricordare che Diana aveva esploso due colpi. Lui l'aveva colpito all'addome e poi Diana aveva sparato due colpi (il P.M. nella verbalizzazione detta diversi colpi ma i colpi sono due secondo il collaboratore). Giuseppe Caterino rimase in macchina e tutti e tre avevano i passamontagna

Infine nel corso dell'interrogatorio del 13.06.2016 Iovine Antonio precisa che nella riunione nel corso della quale si discuteva dell'omicidio del vigile non era presente il defunto Schiavone Carmine, anche se aggiunge che "era comunque rispettato all'interno dell'organizzazione perché cugino di Schiavone Francesco, Sandokan. Quindi non sono in grado di riferire se il cugino lo avesse portato a conoscenza di questo atto omicidiario".

Non aveva riferito dell'omicidio a Schiavone Carmine o ad altri vertici del clan, ma ne aveva parlato con De Falco Vincenzo.

Certamente non ne aveva parlato con Diana Luigi e non sapeva neanche che il vigile urbano fosse il cugino aggiungendo "Tengo a precisare che all'epoca Diana Luigi aveva un ruolo molto marginale all'interno del clan quindi non era assolutamente necessario che fosse tenuto nella considerazione di ricevere scuse o di porsi il problema di eseguire l'omicidio per via di tale parentela".

#### **I criteri di valutazione delle dichiarazioni**

Prima di scendere nel dettaglio del peso da attribuire a ciascuna dichiarazione, si ritiene opportuno evidenziare che le dichiarazioni dei chiamanti in correità devono essere sottoposte ad



un rigoroso esame per vagliarne l'attendibilità intrinseca e devono essere altresì assistite da riscontri oggettivi esterni che ne corroborino la credibilità in relazione alle specifiche accuse.

Va detto che, secondo il principio generale affermato dalla Suprema Corte, non esistono regole rigide per operare tale valutazione ma è richiesto che il giudice motivi adeguatamente sul punto in relazione alla vicenda concreta.

In definitiva proprio sulla base di tale principio ammette che anche le dichiarazioni de relato possano costituire elemento di riscontro. Il tema è qui interessante tenuto conto del carattere de relato delle dichiarazioni del Diana Luigi.

Sino alla sentenza delle Sezioni Unite del 14/05/2013 n. 20804, la giurisprudenza era piuttosto divisa sul tema della utilizzabilità delle dichiarazioni de relato.

Le Sezioni Unite nella sopra citata sentenza hanno indicato la strada da seguire per districarsi nel difficile tema, affermando principi fondamentali.

Nella motivazione la Corte parte dal quesito: "se la chiamata in reità o in correità de relato, in assenza della possibilità di esaminare anche la fonte diretta, possa avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell'accusato, un'altra chiamata de relato".

Procede quindi all'esame dei due diversi orientamenti ed invero:

- in alcune pronunce si era affermato il principio che le stesse dovessero essere necessariamente suffragate da elementi oggettivi esterni. In particolare, si richiamava la normativa sulle dichiarazioni de relato (indirette) osservando che le stesse non avevano il medesimo rango di prova rispetto alle dichiarazioni testimoniali, tenuto conto dell'obbligo di esaminare la fonte diretta dell'informazione al fine di cercare una convalida e un controllo su quanto riferito. Se ne traeva peraltro la conclusione che laddove non fosse stato possibile esaminare la fonte le cui dichiarazioni venivano richiamate dai correi (perché ad esempio coimputato non obbligato a rispondere o non costretto a dichiarare il vero contra se) le informazioni erano da ritenere inutilizzabili. La Corte per sintetizzare tale orientamento fa riferimento al concetto di "credibilità congenitamente carente" che nel caso in esame investirebbe la chiamata de relato sotto un duplice profilo, ovvero sia ai sensi dell'art. 192 c.p.p. che ai sensi dell'art. 195 c.p.p.;

- in altre pronunce si è osservato che non vi è alcuna norma che vieti la utilizzabilità quale elemento di riscontro delle dichiarazioni di un collaboratore quello costituito da una chiamata in reità o in correità indiretta qualora ciascuna delle due chiamate, sottoposta ad un attento esame, risulti intrinsecamente attendibile, convergente, specifica indipendente (ovvero non frutto di pregresse intese) e autonoma (ciascuna deve derivare da una fonte diretta diversa) e non espressione della circolarità della notizia.

Le Sezioni Unite condividono il secondo orientamento par tenendo dalla considerazione che nel codice di procedura penale non vi è spazio per "prove legali" ovvero elementi dai quali deve necessariamente trarsi una conclusione per la ricostruzione del fatto. Ed invero il legislatore ha voluto sottolineare la esigenza che il giudice valuti in concreto gli elementi risultanti dagli atti tant'è che al primo comma dell'art. 192 c.p.p. ("Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati"), viene stabilito uno





stretto legame fra l'attività valutativa e l'obbligo motivazionale a testimonianza del valore ideale del principio del libero convincimento, quale punto di riferimento del processo valutativo dei dati probatori.

Non vi è dubbio che nei commi successivi del medesimo articolo il legislatore si sia preoccupato di tracciare un percorso che il giudice deve seguire nei casi in cui si tratti di "indizi" (comma 2) ovvero di dichiarazioni accusatorie di un coimputato o di un imputato di procedimento connesso (comma 3).

Ciò tuttavia non significa aver creato una gerarchia di valore delle prove.

Sul punto non può che concordarsi. Ed invero ogni giudice sa bene che anche la cd. prova regina della confessione deve essere vagliata attentamente perchè potrebbe essere falsa (per mitomania o per proteggere un'altra persona) ed anche la dichiarazione del testimone (terzo non interessato rispetto al fatto a cui ha assistito) potrebbe essere viziata da errore involontario (il soggetto in buona fede individua quale autore di un reato cui ha assistito un soggetto detenuto).

Il legislatore non ha inteso quindi dare prevalenza all'uno o all'altro elemento invitando in ogni caso il giudice ad una valutazione rigorosa che deve tradursi in una motivazione logica, nel rispetto delle regole riguardanti la utilizzabilità processuale. La prova deve essere acquisita validamente e, nel caso che qui interessa delle chiamate in correità, deve essere valutata con "altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità"

Naturalmente se la chiamata è de relato, si pone il problema ulteriore della necessità di esaminare la fonte di cui all'art. 195 c.p.p.

Le Sezioni Unite partono anzitutto dalla considerazione che dalla lettura delle norme risulta come la chiamata de relato non sia vietata, bensì fatta rientrare tra le fonti di prova.

Si ricordano gli artt. 210 e 197 bis c.p.p. che richiamano per la chiamata del coimputato o del testimone assistito le medesime regole della testimonianza indiretta (l'art. 210 al V comma richiama l'art. 195 e l'art. 197 bis rinvia a tutte le regole della testimonianza).

Tali norme da un canto riconoscono il rilievo della chiamata de relato (altrimenti non avrebbero previsto o avrebbero escluso il rinvio all'art. 195 c.p.p.) e dall'altro pongono il tema del rispetto della regola fissata per la testimonianza indiretta: se il testimone si riferisce per la conoscenza dei fatti ad altre persone il giudice: 1) a richiesta di parte deve disporre che queste siano chiamate a loro volta a deporre; 2) può disporre di ufficio l'esame delle altre persone.

Al terzo comma dell'art. 195 c.p.p. viene sancita la inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato quando, pur in presenza della richiesta di parte, il giudice non abbia disposto l'esame della fonte diretta, ma nella stessa norma viene operata una salvezza per i casi in cui l'esame risulti "impossibile per morte, infermità o irreperibilità".

Le Sezioni Unite richiamano quindi la consolidata giurisprudenza che ritiene l'elenco dei casi di impossibilità non tassativo potendosi individuare nella pratica altri casi di impossibilità.





Ed è quanto si verifica quando il chiamante riferisce confidenze ricevute da un soggetto che riveste la qualità di imputato nello stesso procedimento o in procedimento connesso perché in tale ipotesi il giudice non ha il potere di assicurare coattivamente la presenza del soggetto di riferimento (art. 208 c.p.p.), né questi può essere obbligato a rendere dichiarazioni auto-accusatorie. Alla stessa conclusione deve giungersi qualora l'imputato connesso o collegato si avvalga della facoltà di non rispondere (art. 210, comma 5, c.p.p.), o il testimone assistito goda del diritto al silenzio (art. 197 bis, comma 4, c.p.p. e 198, comma 2, c.p.p.).

Ed a ben riflettere, come nella stessa motivazione si legge, la normativa non richiede come assolutamente necessario, per l'utilizzabilità delle chiamate de relato, acquisire le dichiarazioni del soggetto di riferimento perché la legge stessa non lo prescrive quando manchi la richiesta della parte (che è libera di rinunciare) e lascia alla discrezionalità del giudice, in assenza di richiesta, decidere se chiamare oppure no la fonte diretta. A ciò si aggiungono i casi di impossibilità espressamente indicati ai quali si deve equiparare quello del soggetto che per la sua qualità (potremmo dire la sua "infermità" processuale) non può essere sottoposto all'obbligo di dichiarare la verità perché imputato nello stesso processo o in procedimento connesso.

D'altro canto - ed è questo un altro punto da considerare - il giudice deve sentire la fonte diretta quando vi sia richiesta in tal senso ma resta libero (non vi sono regole in senso contrario) di valutare quale delle dichiarazioni (quella de relato o quella diretta) risulti più attendibile, dando prevalenza alla prima quando la seconda risulti palesemente falsa. Ebbene ci si deve chiedere quale valore potrebbe avere la dichiarazione di un imputato che si protesta assolutamente estraneo a fatti di criminalità organizzata e che non può essere certo costretto ad ammettere di aver fatto confidenze ad un altro affiliato mentre erano in appostamento per un omicidio.

Ne consegue che in questi casi la chiamata de relato non può essere considerata inutilizzabile per non essere stata esaminata la fonte primaria e da qui il principio di diritto "la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore".

Naturalmente le Sezioni Unite richiamano ad un particolare rigore nella valutazione delle chiamate de relato, specie quando le stesse si riscontrino reciprocamente, senza essere asseverate dalla fonte diretta (il cui esame risulti impossibile).

Viene chiarito che occorre procedere:

- alla valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione "in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità";
- all'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo.

Inoltre le chiamate devono essere:

- convergenti ossia devono riscontrarsi "reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum";



- indipendenti non dovendosi rilevare “frutto di eventuali intese fraudolente”;

- autonome geneticamente essendo richiesta “la loro derivazione da fonti d’informazione diverse”

In sintesi il giudice, facendo uso degli ormai tradizionali parametri (specificità, coerenza, costanza, spontaneità), valuterà prima di tutto l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, sia quelle da riscontrare, sia quelle che fungono da conferma; dovranno poi essere verificati tutti quegli elementi che consentono di dare dignità di “altro elemento di prova” a supporto della credibilità a ciascuna chiamata (rapporti personali fra dichiarante de relato e fonte diretta, convergenza, indipendenza, autonomia genetica).

Le Sezioni Unite avvertono che non può mai trattarsi di un calcolo meramente matematico (due chiamate costituiscono prova) proprio perché facendo uso dei principi fissati in materia il giudice deve essere in grado di valutare caso per caso in concreto, prendendo in considerazione tutti gli elementi di specificità che si pongono alla sua attenzione.

Merita di essere sottolineato un ulteriore profilo.

Nella motivazione della sentenza le Sezioni Unite dopo aver esaminati i due filoni interpretativi in contrasto sottolinea che una medesima chiamata può essere al tempo stesso “de relato” per alcuni aspetti e “diretta” per altri. Si fa l’esempio del killer che riferisce della esecuzione dell’omicidio cui ha partecipato (in questo caso la chiamata in correttezza dei complici è diretta perché investe circostanze del fatto vissute in prima persona) e che riferisce altresì di aver ricevuto l’ordine di procedere dal capo zona il quale a sua volta aveva comunicato il via libera dal capo clan (in questo caso la chiamata è diretta per il capo zona e de relato per il capo clan).

#### L’attendibilità intrinseca dei collaboratori

Si tratta di un tema da valutare in relazione al contenuto del narrato ed alla storia di ciascun collaboratore.

Le dichiarazioni di Schiavone Carmine rivestono particolare attendibilità dal momento che:

- è stato il primo a riferire dell’omicidio avendo deciso di collaborare con la giustizia;

- è stato un protagonista diretto avendo partecipato nella sua qualità di vertice ad una riunione con altri esponenti di rilievo nel corso della quale si decise la uccisione di Diana Antonio, ritenuto legato al gruppo dei rivali facenti capo ai Bardellino nonché all’incontro immediatamente successivo alla commissione dell’omicidio con i soggetti che avevano partecipato al commando e relazionarono su quanto accaduto;

- il racconto del collaboratore è dettagliato, dal momento che egli ricorda circostanze di tempo e di luogo che sono risultate precise. Invero Schiavone Carmine 1) fa riferimento all’omicidio del loro sodale Russo Michele, effettivamente ucciso in un agguato di stampo camorristico il 12/07/1988 in via Roma a San Cipriano di Aversa verso le ore 17:00 mentre da via Roma si dirigeva verso Piazza Trivio ed era affiancato da un’auto di grossa cilindrata. Gli investigatori nella immediatezza avevano ricollegato l’omicidio alla guerra aperta tra gli Schiavone ed i Bardellino, specie in considerazione del fatto che Bardellino Antonio era scomparso con Salzillo Paride e si riteneva fossero stati uccisi sicché doveva essere data una risposta uccidendo una



persona legata agli Schiavone; 2) parla di una riunione dopo l'omicidio al Villaggio Coppola ed invero in data 22/08/1988 era stato ucciso al Parco delle Rose presente nel Villaggio Santagata Pasquale; 3) riferisce che la suddetta riunione si era svolta a casa dell'assessore Corvino Gaetano in Casal di Principe ed invero i Cc. avevano (ancora prima delle dichiarazioni del collaboratore) individuato la predetta abitazione come luogo di summit di camorra, tant'è che avevano disposto servizi di osservazione ed in data 13.12.1990 avevano fatto irruzione traendo in arresto i latitanti Bidognetti Francesco e Schiavone Francesco detto Sandokan, mentre Iovine Mario era riuscito a scappare; 4) il collaboratore riferisce che gli esecutori raccontarono di un'azione fulminea, compiuta nella stessa zona dove era stato ucciso Russo Michele ed avevano sparato con fucili a pompa caricati a pallettoni e con pistole, ma non ricorda se usando un'Alfa Romeo 33 o una Volkswagen Golf. Ebbene la perizia medica conferma le prime due circostanze (Diana Antonio viene colpito mentre si gira, mentre cade a terra e quando è a terra in breve tempo da 10 colpi ed appena riesce a girarsi nella stessa zona centrale dell'omicidio del Russo), conferma altresì l'uso di fucili caricati a pallettoni. Il collaboratore ricorda anche di pistole, ma sul punto in maniera generica, così come non ricorda con precisione l'auto usata, ma chiarisce (ed è anche comprensibile sul piano logico) che i killer si limitarono a raccontare per sommi capi l'accaduto. Evidentemente enfatizzarono rapidità e luogo di azione, a dimostrare che erano anche loro capaci (così come lo erano stati i killer di Russo) di operare velocemente, in pieno centro ed in orario di punta per il traffico.

Si tratta quindi di una chiamata in correità diretta intrinsecamente attendibile che raggiunge:

- come mandanti e/o comunque partecipi alla fase della ideazione dell'omicidio se stesso, Francesco Schiavone detto Sandokan, Iovine Mario, De Falco Vincenzo (indicato come istigatore), Caterino Giuseppe (indicato come organizzatore incaricato dell'omicidio);
- come esecutori Iovine Antonio, Diana Raffaele, Caterino Giuseppe e De Falco Vincenzo che relazionarono personalmente, raggiungendo i capi a casa dell'avvocato Ferraiuolo, sull'omicidio che da poco avevano commesso e del quale peraltro i mandanti avevano già saputo da Caterino Mario detto a' Botta che aveva immediatamente raccontato dell'omicidio di un vigile.

Le dichiarazioni dello Schiavone Carmine, pur dotate di elevata attendibilità, non furono all'epoca supportate da riscontri individualizzanti.

Tuttavia non si è mai dubitato della credibilità soggettiva del collaboratore il primo dell'area dei casalesi e la cui storia criminale è scritta nella sentenza del processo Spartacus allegata agli atti.

Le dichiarazioni del secondo collaboratore (Quadrano Giuseppe), pur riscontrando che la uccisione del vigile urbano era stata opera della organizzazione della quale faceva parte Diana Raffaele perché il vigile era ritenuto legato ai Bardellino, non fornivano elementi specifici di riscontro neppure per lo stesso Diana Raffaele il quale durante la detenzione aveva riferito di questo omicidio prima dichiarando di esserne l'autore e poi affermando di aver insistito perché fosse ucciso ma senza fornire ulteriori particolari sulla esecuzione.



Certo Quadrano non smentisce il racconto dello Schiavone ed anzi lo rafforza quanto alla attendibilità intrinseca, ma non consente di giungere ad ulteriori conclusioni sulle specifiche ed individuali responsabilità.

Tuttavia anche per Quadrano Giuseppe deve essere sottolineato come il medesimo abbia effettivamente fatto parte del gruppo facente capo alla famiglia Schiavone – Bidognetti in contrasto all'epoca con il gruppo Bardellino dal quale si erano scissi dando vita al clan dei casalesi e per le vicende della indagine denominata Spartacus sono state pronunciate sentenze passate in giudicato che attestano la credibilità soggettiva del Quadrano.

Va detto che nelle dichiarazioni del Quadrano compare per la prima volta anche la causale del passaporto che sarebbe stato fornito dal vigile al gruppo Bardellino (non si comprende se ad uno dei Bardellino o a Salzillo, sempre secondo quanto riferito dal Diana al Quadrano).

Come si vedrà la medesima causale compare nelle dichiarazioni degli altri collaboratori (D'Alessandro e Iovine) e sul punto occorre svolgere alcune considerazioni che valgono per tutti. La notizia del rinvenimento del passaporto del vigile urbano tra i resti di un incidente aereo apparve sulla stampa il 14.02.1991, quando fu riportato dagli organi di comunicazione il contenuto di una interrogazione parlamentare nella quale si faceva riferimento a questo elemento. Il disastro aereo era avvenuto l'8/02/988 nelle Azzorre su un volo partito da Oriol al Serio e diretto a Santo Domingo e a seguito dell'incidente morirono 144 persone.

La notizia del rinvenimento del passaporto non è stata tuttavia riscontrata, come da annotazione della Questura di Caserta del 18/02/1991 nella quale si legge che il passaporto era stato richiesto dal Diana Antonio ma non era stato ancora rilasciato al medesimo.

Non a caso tutti i collaboratori ricordano in maniera sfumata questo episodio come voce che circolava, anche se nessuno sa nulla di specifico; è un esempio di voce circolare che non ha una sua fonte precisa e come tale non ha rilievo. Tuttavia tale voce riguarda un movente indicato come secondario e comunque qualcuno all'epoca dell'incidente dell'aereo (avvenuto prima dell'omicidio del vigile) dovette far circolare la notizia che arrivò addirittura ad un parlamentare che pose la interrogazione, evidentemente ritenendola attendibile.

Il tema non è quindi decisivo per escludere la credibilità dei collaboratori.

Va a questo punto analizzata la credibilità dei due chiamanti in correità che, come si è visto, rendono dichiarazioni per conoscenza diretta, avendo confessato di avervi partecipato.

Si tratta di D'Alessandro Cipriano e Iovine Antonio i quali affermano di aver partecipato all'omicidio ed accusano i medesimi soggetti, ma con alcune significative differenze che inducono ad una maggiore attenzione.

Ed invero D'Alessandro Cipriano, che collabora un anno prima dello Iovine, dopo una lunga detenzione, indica come partecipi dell'omicidio:

- nella qualità di mandanti De Falco Vincenzo e Schiavone Francesco;
- nella qualità di esecutori lui stesso, Iovine Antonio, Caterino Giuseppe e Diana Raffaele;



- nella qualità di partecipi alla organizzazione Diana Giovanni detto Giannino o' Pazzo, Russo Maurizio, Basco Antonio, Mauriello Francesco, Maisto Vincenzo detto o'Pazzo e Capa Muntata indicato poi come Spierto Pasquale.

- Va detto che nel secondo interrogatorio (quello nel quale viene invitato a specificare meglio il suo narrato) non indica nulla con riguardo ai mandanti affermando, al contrario, che De Falco gli diede incarico di organizzare l'omicidio con i Sanciprianesi quando l'omicidio era stato già deciso. Sparisce quindi il riferimento a Schiavone Francesco, mentre resta fermo il movente ovvero la ritenuta contiguità della vittima ai Bardellino ed in particolare l'accusa di aver fatto da specchietista dell'omicidio del loro affiliato Russo Michele.

Si può ritenere che nel primo interrogatorio il D'Alessandro avesse indicato Schiavone Francesco solo come uno dei vertici indicatogli da De Falco Vincenzo che sin dall'inizio afferma essere uno dei mandanti.

Quando viene invitato a precisare i dettagli, il suo ricordo diviene più nitido ed al di là dei nomi (che restano i medesimi con la sola omissione di Schiavone Francesco) ha modo di specificare il proprio ruolo ed il ruolo degli altri. In sintesi egli afferma che:

- fu lui a procurare la macchina e si recò a casa di Diana Giovanni con il Russo Maurizio;
- Diana Giovanni mise a disposizione la propria abitazione e fece da specchietista;
- i Sanciprianesi (ovvero Basco, Mauriello, Maisto e Spierto) ebbero il ruolo di distruggere l'auto e Russo andò a recuperarli dopo che lui e Diana Raffaele andarono a portare l'auto ai predetti;
- il commando fu composto da Caterino, Iovine e Diana Raffaele armati di fucile a pompa e quest'ultimo riferì che a sparare era stato solo Iovine, mentre Caterino armato di pistola era rimasto alla guida.

Il collaboratore Iovine Antonio, dal suo canto, indica:

- come partecipi del commando lui stesso, Caterino Giuseppe, detto Peppinotto e Diana Raffaele affermando di aver sparato sia lui sia Diana;
- come specchietista e come appoggio Diana Giovanni;
- come addetti al recupero dell'auto ed alla sua distruzione Basco Antonio, Pasquale Spierto e Francesco detto l'Evraiuolo (Mauriello Francesco), nomi fatti nell'interrogatorio del gennaio 2016;
- ricorda che l'incarico fu affidato a Caterino Giuseppe che in quel momento aveva maggiori rapporti con De Falco Vincenzo e Schiavone Francesco.

Ebbene la discrasia maggiore tra i due racconti riguarda la partecipazione di D'Alessandro Cipriano, negata con decisione dallo Iovine ed invece ammessa al D'Alessandro sia pure con un ruolo minore (ovvero quello di portare l'auto perché fosse incendiata ai ragazzi coinvolti da Caterino Giuseppe, altro particolare sul quale i due racconti coincidono).

Giova sottolineare che Iovine nega altresì il coinvolgimento di Schiavone Carmine (che è stato il primo collaboratore a parlarne con precisione) e ricorda (dopo essere stato sollecitato dal P.M. in un precedente interrogatorio) la vicenda di documenti del vigile ritrovati a seguito della caduta di un aereo verso Santo Domingo.



Un dato merita comunque di essere considerato.

I racconti dei due collaboratori sono assolutamente coincidenti quanto alle modalità di azione ed alla partecipazione dei soggetti coinvolti nella fase esecutiva, salvo per il Maisto che non viene indicato dallo Iovine. Unica altra differenza è il tipo di auto usata (una Lancia Delta rossa a quattro porte per D'Alessandro ed una Fiat uno a due porte per Iovine), mentre anche la posizione in auto del commando è la medesima nei narrati dei due collaboratori. Sul punto il ricordo dello Iovine appare più preciso dal momento che il collega della vittima (le cui dichiarazioni sono state sopra ricordate) dichiarò che i killer erano giunti a bordo di un'auto di piccole dimensioni di colore scuro a due porte.

Neppure però va sottovalutato il dato che D'Alessandro racconta dell'omicidio prima ancora della collaborazione dello Iovine e in stato di detenzione, quando non aveva alcuna possibilità di ricevere racconti da nessuno. Inoltre la genericità del primo narrato non può essere ascritta a lui, dal momento che il P.M. ha ritenuto di dover far ripetere solo i nomi dei partecipi all'omicidio con la indicazione secca del ruolo assunto senza particolari.

In relazione alla credibilità soggettiva dei due collaboratori, va aggiunto che entrambi hanno confessato una serie di reati di estrema gravità ed hanno consentito di giungere alla ricostruzione di episodi sui quali sono state pronunciate già condanne (come da sentenze in atti, sia pure non passate in giudicato).

La collaborazione nasce per entrambi, ad avviso di questo giudice, da un calcolo utilitaristico essendo oramai detenuti e inchiodati alle loro responsabilità. In questa situazione si possono operare due scelte: restare ancorati al patto criminale senza ammettere nulla e confidando su benefici in sede di esecuzione (i permessi premio sono previsti anche per chi è condannato all'ergastolo) ovvero confessare e decidere di rendere dichiarazioni anche relative a terzi al fine di ottenere i vantaggi del contratto di collaborazione.

Sembra una scelta facile, ma non lo è perché nel caso in cui si decida di collaborare, si perdono i contatti con il proprio territorio e con la parte dei familiari che non accetta la scelta operata; si perde la possibilità di ritornare a casa propria (anche in caso di detenzione alternativa o di permessi) e si corre il rischio di poter essere colpiti personalmente o nei propri affetti a titolo di rappresaglia o per vendetta personale. Non si può neppure continuare la detenzione nel carcere ove la vita era condivisa con altri compagni di un tempo. Si resta isolati ed è questo il vero prezzo da pagare ed il motivo per il quale non tutti decidono di collaborare.

Peraltro, come ogni contratto, sono previste clausole di "inadempimento" per cui se il chiamante perde credibilità gli vengono revocati tutti i benefici (anche quelli di riduzione della pena di sentenze passate in giudicato) e la vita diviene ancora più difficile (si resta fuori da una realtà e dall'altra essendo considerato con sospetto da entrambi i mondi della legalità e della criminalità). Ciò detto Iovine Antonio, tratto in arresto dopo una lunga latitanza, trascorso un periodo di detenzione, ha maturato la scelta di collaborare ed ha immediatamente ammesso il suo ruolo apicale ricordando peraltro l'omicidio in esame come l'ultimo al quale aveva partecipato di persona, perché successivamente li ha decisi ed organizzati (nelle sentenze si sottolinea il rilievo





sempre maggiore della famiglia Iovine sicché il gruppo diviene Schiavone – Bidognetti – Iovine e poi Schiavone - Iovine).

Ha tanto da raccontare che, come già evidenziato, non deve certo accreditarsi riferendo di un omicidio avvenuto circa trent'anni fa.

Analoghe valutazioni devono essere svolte per D'Alessandro Cipriano, non essendo credibile che collezioni condanne per omicidio con il rischio di vedersi revocati tutti i benefici qualora emerga la falsità delle sue confessioni e debba essere anche giudicato per autocalunnia.

Giova sottolineare che lo stesso Iovine il quale esclude la partecipazione del D'Alessandro all'omicidio non esclude affatto che il medesimo fosse un affiliato e per giunta legato a De Falco Vincenzo e ricorda che fu lui ad aiutarlo a sopprimere le prove di un altro omicidio dopo la notizia della collaborazione di Quadrano temendo che questi ne avesse potuto parlare.

E' quindi il medesimo Iovine a rafforzare l'attendibilità del D'Alessandro che non può certo considerarsi un mitomane, ma anche lui avendo scelto di collaborare riferisce tutto quanto ricorda, anche se contra se. Il collaboratore infatti non si limita ad affermare di aver ricevuto confidenze di terzi bensì ammette la personale partecipazione addirittura ricordando che avrebbe voluto partecipare al commando, ma poi a lui rimase il ruolo di portare l'auto ai sanciprianesi, con i quali avrebbe preferito non avere contatti.

Il quadro sin qui descritto deve essere completato con le dichiarazioni del collaboratore esclusivamente de relato Diana Luigi, il quale racconta solo circostanze riferitegli da altri affiliati o meglio si riceve la confessione dei partecipi.

Il narrato del collaboratore è credibile nella parte in cui riferisce che quando Bidognetti Francesco vide i manifesti di morte attaccati al portone di casa sua comprese che si trattava di un suo parente ed avvertì l'esigenza di chiamarlo per dirgli che non sapeva di tale parentela. Invero, Diana specifica che ciò avvenne non per un suo ruolo di vertice, bensì perché perché lo zio materno aveva spostato la sorella di Bidognetti e quest'ultimo lo aveva visto crescere.

Da accertamenti anagrafici è emerso che effettivamente Bidognetti Elisa di Aniello è coniugata con Cantelli Mario, fratello di Cantiello Maria, madre del collaboratore Diana Luigi. I Cc. hanno verificato che la discrasia del cognome deriva da un errore di trascrizione anagrafica come documentato dal foglio famiglia acquisito presso il comune di Casal di Principe.

Diana Luigi riferisce di aver parlato dell'omicidio oltre che con Bidognetti Francesco anche con D'Alessandro Cipriano, Diana Raffaele, Giuseppe Diana, Giuseppe Caterino e Antonio Iovine.

Il collaboratore ricorda che, secondo quanto a lui riferito, la dinamica fu la seguente:

- a sparare erano stati Cipriano D'Alessandro e Raffaele Diana usando due fucili, mentre Caterino era alla guida e Iovine era rimasto in auto, secondo quanto riferitogli dai medesimi partecipi i quali raccontarono di aver sparato 7/ 8 colpi di fucile (questo nel primo interrogatorio; nel secondo (quello recente) indica invece Iovine Antonio al posto di D'Alessandro Cipriano che comunque continua a ricordare come partecipe aggiungendo che si confonde sul punto se fosse stato esecutore o specchietista;





- a fare da specchietista era stato Cuoll e Papera, ovvero Diana Giuseppe, ed era presente anche
- Reccia Stefano, secondo quanto riferitogli da Diana Giuseppe;
- gli fu riferito che era stata usata una Golf GT rubata e i soggetti portavano dei cappucci;
- nell'omicidio era coinvolto anche un gruppo di San Cipriano, ovvero Basco Antonio, il cognato Pasquale Spierto e Mauriello Francesco, i quali "giravano" pronti ad intervenire se avessero incontrato la vittima;
- i mandanti erano stati Francesco Schiavone di Nicola, Francesco Schiavone di Luigi, Bidognetti Francesco e Enzo De Falco, Walter Schiavone, Giuseppe Caterino, Reccia Stefano, secondo quanto riferitogli dal medesimo Bidognetti.

Va detto che nel successivo interrogatorio, a distanza di ben 11 anni (dopo la riapertura delle indagini) Diana Luigi, invitato a specificare meglio da chi avesse appreso le notizie riguardanti l'omicidio del cugino, cambia la sua versione e indica come sparatori Diana Raffaele e Iovine Antonio, nonché come soggetto che aveva messo a disposizione del commando la sua abitazione Diana Giovanni detto il Pazzo. Ricorda di averne parlato con lui quando erano stati detenuti insieme nel 1991 (circostanza riscontrata dai verbalizzanti).

Ora, le dichiarazioni di Diana Luigi sono de relato e quindi alle stesse si applicano i principi di diritto sopra ricordati, ragione per la quale deve essere esaminata la credibilità del dichiarante, i rapporti con le fonti, la credibilità delle fonti medesime.

Orbene, Diana Luigi secondo quanto si legge nelle sentenze allegate agli atti è stato esponente di spicco del clan dei casalesi - gruppo Bidognetti, arrestato nel 1999 e divenuto collaboratore nel 2005. Era uomo di fiducia di Bidognetti Francesco, ma tra il 1996 ed il 1997, a seguito della frattura interna avvenuta all'interno della organizzazione criminale, transitò nel gruppo dei cosiddetti scissionisti da lui stesso capeggiato unitamente a Cantiello Salvatore ed Apicella Pasquale, alleandosi con la famiglia Tavoletta di Villa Literno, nemici storici dei Bidognetti.

Le dichiarazioni del Diana Luigi sono state utilizzate in numerosi procedimenti ed allo stesso è stata riconosciuta la diminuzione dell'art. 8 legge 203/91. Invero le sue dichiarazioni sono state utilizzate in numerosi processi relativi a diversi omicidi come la strage famiglia Scamperti, gli omicidi di Ciliento Bruno, Tavoletta Pasquale, Di Fraia Raffaele, gli omicidi di Pagliuca Genovese, Coronella Salvatore e Petrella Luigi, gli omicidi di Tambaro Domenico, Mauriello Vincenzo e Ranucci Vincenzo, l'omicidio di De Falco Gennaro, l'omicidio di Bidognetti Salvatore, il duplice omicidio di Puca Giuseppe e Guerra Domenico, l'omicidio di Corvino Davide e di Piccolo Raffaele.

Con un simile curriculum non aveva certo bisogno di accreditarsi presso l'accusa rendendo dichiarazioni false. Non aveva alcun motivo per riferire circostanze non vere.

D'altro canto egli, come accertato giudizialmente, è stato sino al 1996 uomo di fiducia di Bidognetti Francesco a riscontro di quanto dal medesimo dichiarato circa la esistenza del suo rapporto anche familiare con il predetto. Non è quindi irragionevole, lo si ripete, che Bidognetti possa aver sentito la esigenza di giustificarsi con lui per la uccisione del cugino. Né risulta poco

credibile che lui stesso abbia cercato di apprendere notizie trattandosi di un omicidio che in qualche modo aveva riguardato la sua famiglia (sia pure un altro ramo).

Le fonti peraltro sono in massima parte gli stessi partecipi all'omicidio indicati dagli altri collaboratori.

Schiavone non indica Bidognetti Francesco presente alla riunione nel corso della quale fu dato incarico a Caterino Giuseppe di organizzare l'omicidio, ma d'altro canto fa riferimento ad una discussione che nell'ambito del gruppo fu affrontata da tutti gli affiliati (si discuteva nel clan sulla risposta da dare). E quando Diana Luigi afferma che in realtà coloro che avevano posizione di vertice avevano partecipato tutti alla decisione non deve essere considerato poco credibile.

Ciò che stupisce (e l'accusa non ha approfondito il tema) è come mai il Diana non abbia ricordato subito la presenza del Diana Giovanni che poi indica per averne parlato con Diana Luigi e con lo stesso Giovanni mentre erano detenuti insieme in carcere.

Tuttavia, va osservato che 1) Diana non ha potuto conoscere le dichiarazioni degli altri collaboratori (D'Alessandro e Iovine) ancora coperte dal segreto; 2) come già evidenziato egli è stato effettivamente detenuto nel 1991 con il predetto Giovanni nel medesimo carcere.

Non si deve neppure sottovalutare che con il tempo alcuni ricordi svaniscono mentre altri riaffiorano e paradossalmente, con gli anni, si riesce a focalizzare meglio il passato rispetto a quanto avvenuto da pochi giorni.

#### **I gravi indizi di colpevolezza a fondamento della contestazione in esame**

Ciò detto bisogna tirare le fila e valutare il rilievo delle discrasie sin qui evidenziate, al fine di comprendere il rilievo da attribuire alle dichiarazioni di ciascuno dei collaboratori.

Ebbene, nessuno concorda sull'auto usata. Schiavone indica, in formula dubitativa perché non approfondì il tema, una Alfa Romeo 33 o una Volkswagen Golf, Diana una Golf GT (per quanto riferitogli), D'Alessandro una Lancia Delta rossa e Iovine una Fiat Uno a due porte.

Si è detto che quest'ultimo risulta il ricordo più aderente ai fatti come accertati nella immediatezza. D'altro canto Schiavone e Diana non avevano partecipato direttamente, mentre D'Alessandro ben può essersi confuso nel ricordo di questo particolare.

Si tratta di un particolare che davvero può minare la credibilità dell'intero racconto?

Questo giudice ritiene di no perché è possibile che il ricordo di un'auto usata solo per commettere un omicidio e subito dopo dismessa possa svanire.

Sul movente e sulla discussione nata nel clan dopo l'omicidio del loro affiliato Russo Michele i racconti sono tutti concordi.

Iovine esclude di averne parlato con Schiavone Carmine, ma in realtà non ricorda dove si recò dopo che l'auto era stata consegnata a coloro che dovevano incendiarla, non ricorda a bordo di quale auto furono riaccompagnati ancora in possesso delle armi consegnate poi a Diana Giovanni.

E' possibile che Iovine, pur avendo partecipato (confessa di aver sparato), non abbia un ricordo nitido di tutti i particolari?



La risposta deve essere positiva, dal momento che certamente ricorda male quando fa riferimento alla esplosione di tre colpi di fucile, mentre ne furono sparati dieci (e nove bossoli furono recuperati sul luogo del delitto).

I rilievi sin qui svolti consentono di comprendere il contrasto, fondamentale, tra il ricordo dello Iovine e quello del D'Alessandro, sostanzialmente spiegabile sulla base di un vuoto di memoria dello Iovine sul punto assolutamente giustificato dal fatto che i due si ritrovarono al momento della esecuzione senza averne mai discusso prima.

Ed invero D'Alessandro precisa di non aver fatto parte del commando e ripete di aver partecipato su richiesta di De Falco Vincenzo (e lo stesso Iovine ricorda che D'Alessandro era uomo di De Falco con il quale pure aveva parlato lui stesso dell'omicidio).

D'Alessandro precisa che avrebbe dovuto partecipare ma non lo vollero con loro e sul punto giova richiamare le dichiarazioni (quelle più recenti) del Diana sulla ambiguità del D'Alessandro del quale non ci si fidava completamente.

Iovine non ricorda invece la partecipazione di D'Alessandro ed anzi la esclude, ma si è già osservato sopra che pur indicando alcune modalità della esecuzione con precisione (il tipo di auto, i passamontagna, la circostanza di essere sceso per primo e di aver sparato subito mentre il Diana Luigi era sceso dopo ed aveva sparato altri colpi mentre la vittima era a terra, esattamente come ipotizzato dal perito autoptico all'epoca) su altri certamente si confonde (il numero di colpi non fu tre ma dieci) e su altri ancora non ricorda con precisione per sua stessa ammissione (non ricorda neppure il nome dell'Evraiuolo indicato dal Diana e dal D'Alessandro).

Va detto che sia il D'Alessandro che lo Iovine fanno riferimento alla circostanza che Diana era accusato di aver consegnato i propri documenti a Bardellino ed il suo passaporto era stato trovato tra i resti di un aereo diretto a Santo Domingo (sul punto si richiama quanto già osservato con riguardo alle dichiarazioni del Quadrano Giuseppe).

In ogni caso nessuno dei due collaboratori indica questo come movente principale ed è possibile che ricordino la notizia ed abbiano operato il medesimo collegamento con l'omicidio, per la verità sollecitato da domande suggestive del P.M. (come si evince dalla lettura dei verbali di interrogatorio).

Questo giudice ritiene in conclusione che nessuno dei collaboratori mente (alcuni ricordi sono precisi ed sono assolutamente coincidenti nei due narrati), ma naturalmente ognuno di loro ricorda con maggiore dettaglio quanto ha riguardato la sua posizione specifica e ognuno di loro ha qualche vuoto di memoria.

Tenuto conto dei punti coincidenti, deve ritenersi che:

**Schiavone Francesco** fu tra i mandanti perché lo indicano con questo ruolo in maniera conforme Schiavone Carmine (per conoscenza diretta), D'Alessandro Cipriano (indicato nel primo interrogatorio insieme con De Falco Vincenzo), Iovine Antonio (per averlo appreso da Caterino Giuseppe). Sia De Falco che Caterino sono indicati come uomini vicini ai vertici del clan e lo stesso Schiavone Carmine sottolinea da un canto l'interesse mostrato dal De Falco all'omicidio e

dall'altro la partecipazione come organizzatore di Caterino. Diana Luigi pure lo indica de relato per averlo appreso da Bidognetti Francesco (i rapporti tra i due sono stati sopra esaminati);

**Caterino Giuseppe** fu colui che organizzò l'omicidio e vi partecipò come indicato da Schiavone Francesco, D'Alessandro Cipriano e Iovine Antonio (per conoscenza diretta) e da Diana Luigi (per averlo appreso dal medesimo Caterino oltre che dal Bidognetti e dagli altri partecipi al commando);

**Diana Raffaele** fu colui che partecipò all'omicidio come esecutore materiale secondo quanto indicato da Schiavone Carmine (per averlo appreso da Caterino Giuseppe e dallo stesso Diana), D'Alessandro Cipriano e Iovine Antonio (per conoscenza diretta) e Diana Luigi (per averlo appreso dal Bidognetti Francesco, nonché dallo stesso Diana e dagli altri esecutori materiali) nonché Quadrano Giuseppe (per averlo appreso dal medesimo Diana mentre erano detenuti insieme);

**Diana Giovanni**, fu colui che fornì la base di appoggio secondo le dichiarazioni uniformi sul punto di D'Alessandro Cipriano e Iovine Antonio che riferiscono fatti di cui sono a conoscenza diretta e poi da Diana Luigi (che ne parla de relato nel più recente interrogatorio, soffermandosi sul ruolo avuto anche in altri omicidi).

Bisogna soffermarsi su tale posizione che merita approfondimento.

Le Sezioni Unite avvisano che la valutazione del giudice non può essere un'operazione matematica, ovvero due chiamate anche de relato costituiscono prova (o in sede cautelare grave indizio) ma bisogna motivare adeguatamente sulla valutazione in ordine alla credibilità dei ciascuna accusa, alla indipendenza tra le stesse, alla mancanza di circolarità della notizia che può indurre falsi ricordi.

Ebbene, D'Alessandro e Iovine non si sono certo accordati: D'Alessandro indica per primo come addetto alla "logistica" il Diana Giovanni e, lo si è già osservato, se nel primo interrogatorio si limita ad un elenco di nomi ciò dipende dal fatto che l'accusa per celerità (dovendo affrontare il tema di tutti gli omicidi sui quali il collaboratore intendeva rendere dichiarazioni) non gli ha posto alcuna domanda specifica limitandosi a fargli ripetere i nomi con i ruoli genericamente indicati e, quando viene esaminato in maniera più approfondita sullo specifico episodio, risponde in maniera dettagliata sul ruolo del Diana; Iovine dal suo canto assegna il medesimo ruolo al Diana Giovanni anche se nega la partecipazione di D'Alessandro.

Se i due collaboratori si fossero non si sa come accordati (direttamente o per terze persone) certamente non si sarebbero contraddetti sul punto della partecipazione di uno dei due.

Vanno inoltre richiamate le considerazioni già svolte sulla credibilità del D'Alessandro e sugli elementi di riscontro che lo stesso Iovine indica quando conferma che era uomo di De Falco Vincenzo ed era un affiliato sia pure con un ruolo "imprenditoriale" (ovvero si occupava degli investimenti). Iovine non lo ricorda presente e ricorda di aver provveduto lui con Diana e Caterino alla consegna dell'auto del commando (indicando peraltro proprio il medesimo luogo indicato dal D'Alessandro), ma sul punto il ricordo è molto sfumato per sua stessa ammissione. Deve quindi ritenersi che egli abbia in relazione a tale fase (post delictum) ricordato male, anche



perché il D'Alessandro stesso afferma di aver partecipato con il gruppo di San Cipriano con il quale aveva avuto motivi di contrasto solo su disposizione di De Falco Vincenzo (che ci teneva particolarmente alla commissione dell'omicidio) e di non aver saputo sino al momento dell'incontro a casa del Diana Giovanni della presenza di Iovine Antonio.

Quest'ultimo ha partecipato ad un maggior numero di omicidi ed è verosimile che non abbia focalizzato la presenza del D'Alessandro che negli anni lui considera aver percorso una strada diversa, occupandosi degli interessi imprenditoriali del clan.

Si potrebbe obiettare a questo punto che il cattivo ricordo getti un'ombra non sull'attendibilità del collaboratore (che racconta quanto effettivamente gli ritorna in mente) bensì sulla credibilità potendo il narrato essere frutto di confusione.

E tuttavia, escluso che i due collaboratori si siano accordati (e si badi D'Alessandro confessa per primo), resta il dato oggettivo ed innegabile di un racconto dello svolgimento dei fatti assolutamente, per il resto, sovrapponibile (con l'unica differenza per il tipo di macchina sulla irrilevanza della quale ci si è già soffermati).

Va detto che anche Diana Luigi parla di Giovanni il Pazzo come colui che fornì la sua base logistica ricordando che tanto gli fu riferito dal medesimo Diana Giovanni durante la detenzione nel medesimo carcere. Certo lascia perplessi che il Diana, pur essendo stato già esaminato sull'omicidio nel 2005, non avesse all'epoca ricordato la partecipazione di Giovanni il Pazzo.

Tuttavia resta fermo che agli atti non vi è alcun elemento per dubitare della spontaneità del narrato: vi è la trascrizione integrale e non risulta che in qualche modo il collaboratore sia stato condizionato da domande suggestive ed anzi il P.M. più volte gli chiede se sia sicuro della partecipazione del predetto all'omicidio in esame ricordandogli che prima non lo aveva detto e Diana Luigi ribadisce il suo racconto. Le successive verifiche lo riscontrano.

Effettivamente, Diana Luigi è stato detenuto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere dal 24/04/1991 al 12/02/1992 (quando fu trasferito a Bellizzi Irpino) e Diana Giovanni ha fatto ingresso nel medesimo carcere di Santa Maria Capua Vetere in data 24/12/1991 ed è stato scarcerato in data 24/04/1992.

Come ricordato dal collaboratore, nel corso del suo più recente interrogatorio, Giovanni era stato tratto in arresto per aver ospitato nella sua abitazione di via Vivaldi n. 6, l'allora latitante Martinelli Enrico e perché nella medesima occasione nella sua abitazione fu rinvenuta anche una pistola Beretta con matricola abrasa e complessive 34 cartucce parabellum cal. 9. Il Diana Luigi riferisce del rancore provato da Giovanni che si sentiva abbandonato dopo aver tanto rischiato proprio per Martinelli e ciò risulta ragionevole alla luce di quanto verificato.

Non vi sono elementi in atti per ritenere che Diana abbia avuto accesso agli interrogatori degli altri collaboratori, che si ripete sono detenuti e non hanno potuto comunicare neppure tra loro, tenuto conto dei diversi momenti della collaborazione e della conseguente separazione.

Peraltro Diana Luigi è un de relato e non ha vissuto in prima persona l'omicidio, anche se ne ha risentito trattandosi di un familiare; certo non deve essere stato facile affrontare il tema all'interno della propria famiglia e lo stesso Diana rivela di aver sin da quel momento diffidato



del clan (con il tempo difatti se ne distaccherà). E' chiaro che egli ricorda inizialmente le principali responsabilità (chi ha ucciso e chi ha deciso) peraltro secondo il racconto ricevuto da terzi e secondo la sua conoscenza del clan. Non è illogico che con il tempo abbia ricordato anche l'incontro al carcere con Diana Giovanni al quale assegna un ruolo assolutamente identico a quello riferito da D'Alessandro e Iovine.

Ed allora delle due l'una: o si deve ipotizzare un piano delittuoso (con la partecipazione di terzi soggetti) per accusare soggetti già raggiunti da ergastoli e inserire anche Diana Giovanni ovvero si deve ritenere che i racconti siano genuini.

In assenza di elementi che facciano sia pure solo ipotizzare un accordo, questo giudice deve ritenere siano genuini.

Peraltro, dalle verifiche operate dai verbalizzanti, emerge che Diana Giovanni ha una abitazione a breve distanza dall'edificio della Casa Comune ed ha messo sicuramente la stessa a disposizione di un latitante come Martinelli Enrico (nel dicembre 1991). Inoltre anche in data 21/07/2008 presso la sua abitazione (e sono in atti i rilievi fotografici) durante una perquisizione eseguita da Cc. di Casal di Principe è stato rinvenuto un bunker sotterraneo e nella circostanza data veniva denunciato per favoreggiamento del latitante Panaro Nicola.

In conclusione D'Alessandro, Iovine e Diana non mentono: gli assegnano il medesimo ruolo e il racconto è coerente con la storia giudiziale del Diana Giovanni.

Di Diana Giovanni non parla Schiavone Carmine, ma la ragione è chiarissima: lo Schiavone, così come gli altri capi (lo stesso Bidognetti non lo riferisce al Diana Luigi, come da questi precisato), non si interessano ai dettagli della esecuzione. Affidano l'incarico ad un organizzatore ed al più sono i killer che si presentano a loro per dimostrare la loro affidabilità e capacità.

**Spierto Pasquale, Basco Antonio, Mauriello Francesco**, sono indicati come coloro che si occuparono successivamente, ma sulla base di una intesa pregressa, di incendiare l'auto utilizzata dal commando. Secondo il racconto (sul punto ritenuto maggiormente attendibile) del D'Alessandro fu lui insieme con Russo Maurizio a portare l'auto nella zona ove poi è stato realizzato il cimitero; secondo il racconto dello Iovine furono direttamente i killer a portare la macchina al cimitero per farla incendiare. Entrambi collocano sulla scena i predetti appartenenti al gruppo dei Sanciprianesi il cui coinvolgimento fu voluto da De Falco Vincenzo e Caterino Giuseppe (rispettivamente referenti di D'Alessandro e Iovine) entrambi occupatisi della organizzazione dell'omicidio (come lucidamente ricordato da Schiavone Carmine). A queste dichiarazioni si devono aggiungere quelle de relato del Diana Luigi il quale aggiunge un particolare che non ha trovato conferma nei racconti degli altri collaboratori: ovvero che i predetti fossero in giro pronti a loro volta ad intervenire.

Si conclude pertanto per la sussistenza dei gravi indizi nei confronti di tutti gli indagati.

#### Le esigenze cautelari

Resta da affrontare il tema ugualmente spinoso nel caso di specie delle esigenze cautelari



Nella sua attuale formulazione il comma 3 dell'art. 275 c.p.p., recependo le indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale, non prevede per l'omicidio una presunzione assoluta in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla valutazione della loro gravità, bensì una presunzione relativa.

Ed invero la Corte costituzionale aveva sanzionato le precedenti disposizioni che ricomprendevano in tale presunzione non solo il reato associativo di mafia (art. 416 bis c.p.) - i cui vincoli per esperienza consolidata possono recidersi solo con la misura più grave della custodia in carcere (e talvolta occorre fa ricorso anche al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.) - bensì anche altri reati, come l'omicidio, che è senz'altro reato molto grave ma in concreto può presentare sfumature diverse e non implica una pericolosità per così dire "permanente".

Così nel nuovo testo del terzo comma dell'art. 275 la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere (salva sempre l'accertata insussistenza di esigenze cautelari) è stata mantenuta, oltre che per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen., solo per le ulteriori ipotesi associative di cui agli artt. 270 e 270-bis (concernenti, rispettivamente, le associazioni sovversive e quelle aventi finalità di terrorismo o di ordine democratico).

Tuttavia il richiamo ai commi 3-bis e 3-quater dell'art. 51 c.p.p. resta per individuare, nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 275, un'area di applicazione della doppia presunzione relativa ovvero è applicata la custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La medesima disposizione si applica anche ove ricorrano gravi indizi per altri delitti specificamente indicati tra i quali è ricompreso l'omicidio di cui all'art. 575 c.p.

Resta ferma quindi per il reato in esame una presunzione relativa che può essere vinta da un elemento di segno contrario presente in atti.

Nel caso di specie l'elemento che balza agli occhi è quello della distanza temporale tra la commissione del fatto e la richiesta del P.M. potendosi ritenere che siano venute meno l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari presunte.

Va detto, con riguardo alla distanza temporale tra il reato e la valutazione cautelare, che la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., "il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo" (così Cassa 3° Sez. Pen. n. 3661 del 17/12/2013). Ed ancora si è affermato che la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (così Cass. Sezione IV sentenza n. 24865 del 12/06/2012).





Ebbene l'orientamento della Suprema Corte è nel senso di ritenere irrilevante di per sé il decorso del tempo laddove la condotta in concreto presenti elementi tali da far ritenere non escluso il periodo di recidiva ovvero laddove risultino caratteri della personalità, rivelatisi anche successivamente all'episodio delittuoso per il quale si procede, tali da consentire di affermare che il soggetto, laddove si ripresenti l'occasione, potrà reiterare la condotta delittuosa.

Viene richiesto in tal senso, anche in rapporto al giudizio di sussistenza del pericolo di recidiva, la necessità di esplorare la dimensione dell'attualità del pericolo di reiterazione dell'illecito, anche con riguardo della scelta della misura.

Nel caso in esame gli imputati Basco, Caterino, Diana Raffaele, Mauriello, Spierto, Schiavone sono tutti raggiunti da condanne per omicidio e per reati di cui all'art. 416 bis c.p. e sono attualmente detenuti.

Tuttavia la detenzione per altro titolo di reato non esclude che laddove fossero per qualsiasi ragione rimessi in libertà potrebbero riprendere a delinquere tenuto conto dell'elevata capacità criminale rivelata e dell'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza.

Né si può dire che il decorso del tempo abbia modificato il rilievo delle organizzazioni criminali storicamente presenti sul territorio, con disponibilità di uomini e mezzi che, anche a distanza di tempo, consentono il controllo camorristico. Ciò è dimostrato dalla stessa lunga protezione che è stata assicurata allo Iovine Antonio quando era latitante.

Si deve pertanto concludere per l'accoglimento della richiesta della misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a tutelare le esigenze cautelari.

Alla luce di tali considerazioni sin qui svolte deve essere esaminata anche la posizione di Diana Giovanni per il quale tuttavia occorre svolgere qualche considerazione ulteriore.

Invero, il predetto ha quasi 69 anni e da otto anni non è raggiunto da denunce.

Certamente il reato del quale si è reso partecipe e la personalità quale descritta dai collaboratori consentono di affermare che pur non essendo raggiunto da condanne per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. il medesimo non ha mai rifiutato il suo aiuto alla organizzazione, proteggendo nel tempo i latitanti sempre con la medesima modalità di mettere a disposizione la propria abitazione come ha fatto per la commissione dell'omicidio in esame. E si è detto che sul territorio rimane forte la presenza della criminalità organizzata.

Tuttavia, pur non potendo affermarsi il venir meno del pericolo concreto ed attuale di recidiva, deve ritenersi che data l'età raggiunta ed il tipo di pericolosità accertato, le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate con la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi.

Deve escludersi infatti che gli uomini del clan, attualmente operanti sul territorio, possano pensare di far ricorso ad un soggetto sottoposto ai rigidi controlli degli arresti domiciliari.

Per il Diana Giovanni va quindi disposta la misura degli arresti domiciliari ritenuto che l'età e la qualità dei precedenti giudiziari pur non vincendo la presunzione di legge quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari consentono di ritenere che le stesse possano (e debbano) essere soddisfatte con la misura meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere richiesta.



Non è ipotizzabile per nessuno degli imputati in relazione ai precedenti penali ostativi ed alla pena prevista per il reato in contestazione il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visti gli artt. 291 e segg.

P.Q.M.

Ordina agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura di SCHIAVONE Francesco, CATERINO Giuseppe, DIANA Raffaele, SPIERTO Pasquale, BASCO Antonio, MAURIELLO Francesco, sopra generalizzati, in relazione al reato loro ascritto e di condurre immediatamente i medesimi in istituto di custodia con le modalità dettate dall'art. 285 comma 2, per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio.


Ordina altresì di sottoporre DIANA Giovanni, sopra generalizzato alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in San Cipriano di Aversa alla via Vivaldi n. 6 con divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio in ordine al reato a lui ascritto.

Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al P.M. che ha richiesto la misura, per la esecuzione.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Napoli, 11-10-2016

Il Cancelliere  
Giuseppe Donato Morabito



Il Giudice per le indagini preliminari  
Giuseppa Isabella Laselli

I  
NDICE DELLA MOTIVAZIONE

<u>Indagati e contestazioni</u>	_____ fl.	1 - 2
<u>Il fatto storico</u>	_____ fl.	2 - 4
<u>Questioni procedurali</u>	_____ fl.	4 - 5
<u>Il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori</u>	_____ fl.	5 - 16
<u>I criteri di valutazione delle dichiarazioni</u>	_____ fl.	16 - 27
<u>I gravi indizi di colpevolezza a fondamento della contestazione in esame</u>	_____ fl.	27 - 31
<u>Le esigenze cautelari</u>	_____ fl.	31 - 34

